

**Le commissioni parlamentari di inchiesta:
recenti sviluppi e osservazioni alla luce della prassi***

di Massimiliano Malvicini - Allievo Perfezionando, Scuola Superiore Universitaria Sant'Anna di Pisa

e di Giuseppe Lauri - Allievo Ordinario, Scuola Superiore Universitaria Sant'Anna di Pisa¹

ABSTRACT: Parliamentary inquiry committees have been and are still today a fundamental institution of the 1948 Italian Republican Constitution. But then, what about parliamentary minorities role and their capacity to influence the inquiry committees activities, in particular regarding «conflict» with the government and the parliamentary majority? Parliamentary minorities have rarely played a significant role in parliamentary inquisition since they have not had a real capacity in this context, for the reason that the article 82 of the 1948 Italian Constitution decrees that parliamentary inquiry committees composition must reflect the same political groups numerical ratio represented in the two Chambers and the same kind of situation occurs considering both single-chamber committees and two-chamber ones. The paper focuses on the relationship between parliamentary minorities and inquiry committees along the Parliamentary history of the Italian Republic. It will highlight the limits and effectiveness of minorities in inquiry committees introducing a statistical analysis of majorities and minorities presence in the parliamentary inquiry committees and their matters of inquisition. In the final paragraph it examines the different possible scenarios where the Constitutional reform proposal would have been approved through the 2016 Constitutional referendum.

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Cenni storici sull'istituto; 3. Le commissioni di inchiesta dalla Costituente al sistema bipolare: premessa metodologica e risultanze generali; 4. Caratteristiche peculiari delle commissioni di inchiesta monocamerale e delle commissioni di inchiesta bicamerale; 5. Le commissioni di inchiesta ed il progetto di revisione costituzionale; 6. Riflessioni conclusive.

* Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.

¹ Il presente scritto è frutto di una riflessione condivisa fra i due autori. Massimiliano Malvicini ha scritto i paragrafi 1, 2 e 5, Giuseppe Lauri ha scritto i paragrafi 3 e 4 e curato la redazione della tabella allegata allo studio. Il paragrafo conclusivo è frutto di una riflessione condivisa. Desideriamo ringraziare gli anonimi *referee* per il loro contributo. Gli errori eventualmente presenti nel testo sono da attribuire unicamente agli autori.

1. *Introduzione*

Sul futuro del Parlamento italiano è gravato, negli ultimi mesi, quasi come una spada di Damocle, il progetto di riforma costituzionale sottoposto a referendum ai sensi dell'art. 138 Cost. lo scorso 4 dicembre². Tra gli obiettivi dichiarati della riforma vi era la modifica dell'attuale assetto bicamerale (da paritario-simmetrico a differenziato-asimmetrico), giustificato anche con l'intento di velocizzare l'*iter* di approvazione delle leggi e di fornire rappresentanza parlamentare alle autonomie territoriali. In questa prospettiva, anche l'esercizio della funzione ispettiva attraverso lo strumento delle commissioni di inchiesta avrebbe potuto subire numerose trasformazioni. Non solo infatti i presupposti organizzativi del sindacato ispettivo sarebbero stati alterati dalla riforma, ma sarebbero stati altresì introdotti alcuni limiti per ciò che concerne l'ambito di competenza delle commissioni tra i due rami del Parlamento. Di conseguenza, il progetto di riforma costituzionale ha suggerito numerosi rilievi in materia di commissioni parlamentari di inchiesta³ e, in generale, l'impressione che è emersa anche grazie a questi contributi è che la materia del sindacato ispettivo potesse essere oggetto di una trasformazione del suo assetto organizzativo e dei suoi profili funzionali tanto decisiva quanto problematica. Questo non solo a causa dell'incisività del progetto di revisione sulle funzioni delle due Camere, ma anche perché la risoluzione delle criticità relative al futuro sindacato ispettivo, demandata dal testo della riforma ai singoli regolamenti d'Assemblea, sembrava avviarsi verso soluzioni non del tutto prevedibili⁴.

Ciò detto, le riflessioni che hanno portato all'elaborazione di questo contributo sono iniziate prima che il progetto di revisione costituzionale venisse presentato al Parlamento per la prima lettura. Benché il progetto di revisione costituzionale sia infatti diventato con il tempo un tema con il quale doversi confrontare da un punto di vista analitico, il presente lavoro è nato con l'obiettivo di ricostruire le caratteristiche più rilevanti delle commissioni parlamentari di inchiesta monocamerale e bicamerale istituite dal 1946 al 2016 e con quello di porre in evidenza le principali regolarità nonché particolarità dell'esercizio della funzione ispettiva da parte delle due Camere. Inoltre, anche

² Testo pubblicato in G.U. n. 88 del 15 aprile 2016.

³ Tra i contributi sul tema si segnala, E. BARDAZZI, *Le Commissioni parlamentari di inchiesta dopo la riforma costituzionale*, in *Forum Quaderni Costituzionali*, 9 novembre 2016; M. CELENTANO, *L'istituto dell'inchiesta e le attività di vigilanza e controllo nel sistema bicamerale differenziato*, in *federalismi.it*, 22/2016, 16 novembre 2016.

⁴ V. CASAMASSIMA, *La riforma costituzionale Renzi - Boschi e il ruolo dei regolamenti parlamentari. Notazioni su alcuni profili rilevanti*, in *Rivista AIC*, 4/2016; E. GRIGLIO, *I regolamenti parlamentari come snodo attuativo del bicameralismo differenziato: la diversificazione dei rinvii e i nuovi rimedi interni*, in *federalismi.it*, 20/2016.

considerando che le commissioni di inchiesta sono tuttora considerate come strumento di garanzia a disposizione dalle minoranze parlamentari, il lavoro si è posto nella prospettiva di esplorare le dinamiche tra minoranze e maggioranze parlamentari nelle fasi di istituzione e di composizione di questi rilevanti organi di diritto parlamentare.

Al fine di sviluppare compiutamente questi intenti conoscitivi, è stato necessario predisporre un documento tabellare sulla composizione e sull'istituzione delle commissioni di inchiesta, la cui elaborazione è stata resa possibile analizzando i resoconti parlamentari e le leggi istitutive di ogni singola commissione parlamentare. Le risultanze di questa indagine sono state la base di partenza del contributo dalla quale è stato possibile analizzare, con profitto, le disposizioni contenute nel testo di revisione costituzionale c.d. Renzi-Boschi attinenti al tema del sindacato ispettivo.

La struttura del contributo rispecchia questa sua articolazione contenutistica. La prima sezione (paragrafo 2) si concentra su una breve ricostruzione storica e normativa dell'istituto delle commissioni di inchiesta, mentre la seconda parte del lavoro (paragrafi 3 e 4) si sofferma sullo studio diacronico delle commissioni monocamerali e bicamerali di inchiesta. La parte finale (paragrafo 5) si occupa dell'insieme delle problematiche connesse con l'esercizio della funzione ispettiva in relazione al tentato progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi. In particolare, in quella sede vengono evidenziati alcuni profili problematici connessi alle prerogative riconosciute alle maggioranze e alle minoranze nella richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta, nonché al vincolo per le commissioni di inchiesta del nuovo Senato di analizzare con profitto le questioni connesse agli interessi territoriali. Infine, vengono approfonditi i profili problematici correlati alle commissioni bicamerali di inchiesta, rispetto alle quali il testo di riforma costituzionale taceva.

2. Cenni storici sull'istituto

Riconosciuta per la prima volta a metà del XIV secolo come strumento di accertamento fiscale, fu nel corso dell'Ottocento che l'inchiesta parlamentare si configurò come uno strumento conoscitivo delle assemblee elettive anche nei confronti dell'attività del Governo⁵.

Per quanto riguarda l'Italia, l'istituzione di inchieste parlamentari fu prevista sin dal primo regolamento della Camera dei deputati datato 8 maggio 1848⁶, e l'assemblea non impiegò molto tempo per codificare gli strumenti utili ad un maggiore controllo ispettivo: già il 30 giugno 1848 fu proposta una Commissione di inchiesta per la navigazione ed il commercio marittimo⁷. L'istituto fu perfezionato nel corso degli anni, anche in corrispondenza delle trasformazioni della forma di governo verso la definitiva affermazione del parlamentarismo liberale⁸, non senza tentennamenti. Infatti, fu solo con il regolamento del 1° giugno 1888 che si riaffermò, dopo la scomparsa della previgente disposizione nei documenti del 1863 e del 1868, la possibilità per la Camera di istituire inchieste parlamentari⁹. Ad ogni modo, considerando come alcune delle fasi più appassionate dei

⁵ G. RECCHIA, *L'informazione delle assemblee rappresentative: le inchieste*, Napoli, Jovene, 1970, 70 ss. Lo stesso autore ricorda come generalmente il diritto di inchiesta si faccia risalire tendenzialmente al 1340 quando venne nominata la commissione "per la verifica dei conti sulla spesa dei lasciti testamentari" citando U. KESSLER, *Untersuchungsausschusse*, in Rohring - Sontheimer, *Handbuch des Deutschen Parlamentarismus*, Munchen, 1970, 466 anche se fu generalmente dopo il 1688 che le commissioni di inchiesta assunsero un forte ruolo nell'acquisizione delle informazioni per migliorare la legislazione (tanto che nel 1845 E. Coke si riferirà al parlamento come "general inquisitor of the realm", cfr. Sent. Howard v. Gosset, 10 Q. B. 359 (1845)). Per un approfondimento italiano dell'uso di questo strumento legislativo in Gran Bretagna: A. FERRACCIU, *Le inchieste parlamentari nel diritto pubblico moderno*, Torino, E. Loescher, 1899.

⁶ L'art. 66, c. 1 prevedeva che: «Indipendentemente dalle Commissioni permanenti e dalle Commissioni delle petizioni, la Camera può formarne altre per la disamina d'una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio ed alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia anche per mezzo dello stesso Presidente, se la Camera lo domanda» mentre nulla in merito veniva previsto dallo Statuto albertino.

⁷ G. RECCHIA, *L'informazione delle assemblee rappresentative*, cit., 111-112. Anche nel corso del lavoro si cercherà di dar conto dei numerosi contributi in materia, si permetta sin da ora un rimando a R. DICKMANN, *Profili costituzionali dell'inchiesta parlamentare*, in «Diritto e società», 3/2007, 459 -517.

⁸ Si consenta un rimando a C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia: 1848-1994*, Roma-Bari, Laterza, 2002; G. MARARINI, *Stato e Poteri in Italia*, Firenze, Corbaccio, 2002; S. LABRIOLA, *Storia della Costituzione italiana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, pp. 5 - 76 e S. TRENTIN, *Les transformations récentes du droit public italien. De la Charte de Charles-Albert à la création de l'État fasciste*, Paris, Giard, 1929, trad. it. a cura di A. PIZZORUSSO, *Dallo Statuto albertino al regime fascista*, Venezia, Marsiglio, 1983.

⁹ La commissione di inchiesta veniva istituita con una proposta d'iniziativa parlamentare, alla quale si associava la designazione dei membri tramite elezione a maggioranza assoluta oppure, nel caso in cui la Camera riteneva opportuno delegarne la facoltà, attraverso deliberazione del Presidente (art. 113 ss). La formalizzazione dell'istituto nel regolamento parlamentare fu all'origine della nascita della letteratura italiana in materia. Il primo lavoro giuspubblicistico in materia può essere fatto risalire a G. DE VINCENZI, *Delle commissioni parlamentari di inchiesta e di alcune altre riforme nel governo*, Firenze, 1866, mentre la letteratura del periodo statutario è, al tal riguardo, piuttosto feconda: *ex multis* C.F. FERRARIS, *Le inchieste pubbliche*, in *Saggi di economia, statistica e di scienza*

dibattiti che coinvolsero l'opinione pubblica e le istituzioni rappresentative furono causate dalle inchieste parlamentari, si può affermare che anche nell'Italia statutaria la funzione del sindacato ispettivo abbia trovato una sua affermazione¹⁰.

Dopo la parentesi fascista¹¹, ci si dovette occupare di ricondurre nel perimetro della nuova Carta fondamentale gli strumenti della funzione ispettiva di un Parlamento caratterizzato da una legittimazione popolare ma spogliato della sua sovranità statutaria. Nel 1946, relazionando all'Assemblea Costituente, la Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato¹², patrocinata dal Ministero della Costituente, riconosceva come fosse tipico della forma di governo parlamentare «il potere costituzionale di fare inchieste con cui si sia amministrato un ramo del governo allo scopo di censurare e punire. Sotto quest'ultimo aspetto, il potere di inchiesta si riconnette con il dovere ispettivo proprio delle Assemblee legislative, e specificamente con quella funzione di sindacato e di controllo tipica della forma parlamentare attraverso cui viene accertata la condotta del governo e fissata la sua responsabilità politica»¹³.

Proprio perché strumento incardinato in una forma di governo che ha tra i suoi principi l'esistenza del rapporto fiduciario, la Commissione affermava che le inchieste andavano «attuare d'accordo con il Gabinetto, perché altrimenti avrebbero il carattere di un voto di sfiducia, da cui si

dell'amministrazione, Torino-Roma, E. Loescher, 1880, 95-126; G. ARCOLEO, *L'inchiesta nel governo parlamentare*, Napoli, De Ruberto, 1881; G. JONA, *Le inchieste parlamentari e la legge*, in «Archivio giuridico», 38/1887, 238 ss.; T. MARTELLI, *Il diritto di inchiesta nelle assemblee parlamentari*, in «Studi senesi», 1898, 301 ss.; A. FERRACCIU, cit., 1899 e Id., ad vocem «*Inchiesta parlamentare*», Digesto italiano, XIII, Milano 1902-1906, 496 ss; tutti ricordati da A. ISONI, *Sui limiti del potere di inchiesta nel Parlamento bipolare*, in *Rivista AIC*, 4/ 2011.

¹⁰ D'altra parte, ciò avvenne solo gradualmente anche a causa delle retrosie del potere esecutivo ad accettare l'ingerenza delle commissioni nel proprio operato: l'inchiesta era infatti uno strumento particolarmente scomodo per il Governo poiché la sua approvazione, ancora prima che la sua opera di sindacato, poteva implicitamente considerarsi una censura nei confronti del Gabinetto il quale, da parte sua, cercò più volte di paralizzarne l'azione attraverso il dispiegamento di strumenti amministrativi oltre che giurisdizionali. Cfr. R. MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana: dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci, 2011, 78.

¹¹ Parentesi perché l'ultima commissione di inchiesta della Camera dei deputati - prima della sua trasformazione in Camera dei Fasci e delle corporazioni - fu quella sulle spese di guerra che fu istituita con legge 18 luglio 1920, n. 999 ed operò tra il 1920 ed il 1923. Cfr. Commissioni parlamentari di inchiesta della Camera regia (1893-1923), Roma, 1999.

¹² La commissione venne istituita con il Decreto luogotenenziale n. 435 del 31 luglio 1945 con il compito di «predisporre gli elementi per lo studio della nuova costituzione che dovrà determinare l'assetto politico dello Stato» (art. 2 e 5). La commissione assumeva un profilo di grande rilevanza essendo riservato ad essa la prima analisi delle criticità che riguardavano il sistema istituzionale italiano, sia attraverso un'attività propriamente di studio (soprattutto le prime due sottocommissioni) che con profili vicini all'inchiesta.

¹³ Ministero per la Costituente, Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, *Relazione all'Assemblea Costituente*, vol. I, Roma, Failli, 1946, 211-213, ricordato in S. FURLANI, *Le commissioni parlamentari d'inchiesta*, Milano, Giuffrè, 1954, 59 ss.

dovrebbero trarre le necessarie conseguenze»¹⁴. Questa formula sembrava dunque segnare una chiusura definitiva nei confronti della possibilità di istituire commissioni d'inchiesta su iniziativa di una minoranza parlamentare. Così non fu. La seconda Sottocommissione dell'Assemblea approvò ad ampia maggioranza la necessità di contemplare le commissioni di inchiesta nel testo costituzionale.

La discussione si incentrò successivamente sull'organizzazione delle commissioni e sui loro poteri ed in questo contesto il relatore Costantino Mortati (DC) propose di stabilire in Costituzione i criteri organizzativi delle commissioni di inchiesta¹⁵, compresa la possibilità - a dispetto degli orientamenti emersi dalla commissione di studi del Ministero e quale forma di tutela delle minoranze - per un terzo dei membri di ciascuna Camera di chiedere l'istituzione di tali commissioni. Quest'ultimo aspetto, pur contestato da altri membri della sottocommissione¹⁶, fu da essa approvato. Tuttavia, in sede di coordinamento degli articoli sul potere legislativo, Umberto Terracini (presidente della sottocommissione) ritenne che «la tutela doverosa delle minoranze non [dovesse] essere spinta fino al punto di concedere alle minoranze stesse la possibilità di creare un turbamento continuo nell'opera svolta dal Governo»¹⁷. La formula originariamente approvata («La Camera, con deliberazione di almeno un terzo dei suoi membri, può disporre l'esecuzione di un'inchiesta su materie di pubblico interesse») fu così sostituita dall'articolo 82 Cost. attualmente vigente¹⁸.

¹⁴ S. FURLANI, *ivi*.

¹⁵ In ciò contestato dall'esponente del PSLI Eduardo Di Giovanni, secondo cui sarebbe la materia dell'organizzazione delle commissioni di inchiesta sarebbe già stata propria dei regolamenti parlamentari all'epoca vigenti. Inoltre, l'inserimento dei criteri organizzativi in Costituzione avrebbe appesantito quella che sarebbe dovuta essere «un'enunciazione di principi stilata in forma epigrafica». A tali argomenti, il Mortati e altri risposero osservando che senza criteri generali direttamente presenti in Costituzione si sarebbe dovuto ricorrere o ad una legge organica sulle commissioni di inchiesta o a stabilire i criteri organizzativi delle commissioni d'inchiesta in ogni singola legge che ne istituisse una. Cfr. Assemblea Costituente, Resoconto sommario della seduta della Seconda sottocommissione del 21 settembre 1946.

¹⁶ In particolare, si espressero contro il monarchico Gustavo Fabbri, l'azionista sardo Emilio Lussu e il democristiano Pietro Bulloni.

¹⁷ Accogliendo pareri espressi già in sede di prima formulazione dell'articolo, ricordava come dalla tutela si sarebbe potuti passare a vere e proprie situazioni di abuso da parte delle opposizioni, «in quanto facilmente può accadere che [esse] raggiunga[no] almeno un terzo dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. Cfr. Assemblea Costituente, Resoconto sommario della seduta antimeridiana della Seconda sottocommissione del 21 dicembre 1946.

¹⁸ Non mancò chi vide nel testo definitivo - e dunque nello strumento della commissione di inchiesta come da esso disegnato - una certa superfluità. Di questo avviso era il costituente qualunquista Francesco Colitto, secondo cui «non [era] da dubitare che una qualsiasi materia [potesse] formare oggetto di inchieste disposte dalle Camere, perché le Camere possono sempre disporre indagini, investigazioni, accertamenti, come li possono disporre tutte le pubbliche amministrazioni». Questa critica fu confutata da Meuccio Ruini (demo-laburista e presidente della Commissione per la

In questa cornice, merita poi di essere menzionato il dibattito che coinvolse l'art. 82 Cost. nei primi anni di vigenza del nuovo testo costituzionale. Come per numerose disposizioni costituzionali, infatti, i giuristi si domandavano se esso avesse natura precettiva o programmatica¹⁹; questione non irrilevante, in quanto, oltre a servire da criterio di orientamento per le magistrature ordinarie in mancanza della Corte costituzionale, l'articolo in questione introduceva anche un aspetto delicato quale la parificazione del potere delle commissioni di inchiesta a quello dell'autorità giudiziaria. Su quest'ultimo punto si segnalò una certa divergenza tra giurisprudenza e dottrina: se la prima, con la Corte di Cassazione, aveva statuito che, considerata l'essenza dei poteri menzionati nella disposizione in esame, si dovesse guardare all'intero disposto come precettivo²⁰, la seconda aveva optato per una visione programmatico-direttiva, da cui sarebbe derivata una maggiore funzionalità delle commissioni di inchiesta²¹, poiché sarebbero stati gli atti istitutivi delle commissioni a dover colmare "l'essenzialità" del dettato costituzionale, modulando caso per caso i loro concreti obiettivi nonché poteri. Una prospettiva che, comunque, venne ritenuta inadeguata da un'altra parte della dottrina, che insistette invece sull'introduzione di una legge di carattere generale sulle commissioni di inchiesta, ritenuta necessaria al di là di quanto avrebbe poi potuto dire – e,

Costituzione) che, al contrario, ricordò quanto fosse opportuno e necessario prevedere in Costituzione una disposizione come l'attuale art. 82 Cost., in mancanza della quale «[sarebbe occorsa] una legge, mentre noi abbiamo voluto attribuire ad ogni Camera il potere di fare l'inchiesta per contro proprio. Quindi la disposizione non è inutile. Ciò risulta ancora più nel secondo comma, ove abbiamo detto che si procede agli esami con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Se non vi fosse, come potrebbero le Camere avere questi poteri dall'autorità giudiziaria, se non per legge?». Si veda il resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea Costituente del 17 ottobre 1947, 1321. Il profilo del rapporto tra commissioni di inchiesta e Pubblica Amministrazione era stato peraltro già affrontato dalla ricordata commissione di studi ministeriale, secondo cui i dipendenti pubblici non sarebbero potuti essere obbligati a deporre innanzi le commissioni d'inchiesta senza una esplicita autorizzazione ministeriale che li sciogliesse dal segreto d'ufficio. Cfr. S. FURLANI, *Le commissioni parlamentari d'inchiesta*, cit., 60-62. All'intervento del Ruini seguì una serie di considerazioni non tradotte in emendamenti e dunque rigettate dall'Assemblea: la posizione di argini all'istituzione di commissioni d'inchiesta monocamerale (vista dal liberale Epicarmo Corbino come una potenziale lesione dei pari poteri delle Camere); la necessità che le commissioni monocamerale di inchiesta fossero deliberate con legge onde garantire un controllo di ambo le Camere su poteri che, essendo gli stessi dell'autorità giudiziaria, «sono talmente vasti e talmente gravi, che una Camera senza il consenso dell'altra non mi pare possa assumerli» (come dichiarò il liberale Roberto Lucifero); la possibile mancanza di garanzie ove la commissione di inchiesta fosse istituita con procedure diverse dal procedimento legislativo ordinario (espressa dal democristiano Giovanni Uberti, cui il Ruini ricordò come la prassi parlamentare italiana avesse conosciuto un'ampia casistica di commissioni di inchiesta istituite con atti diversi dalla legge, ma su cui comunque vigilava la disposizione dei regolamenti parlamentari allora vigenti in base alla quale le proposte di inchiesta parlamentare, equiparate a qualsiasi altra proposta di iniziativa parlamentare, dovevano seguire la procedura ordinaria).

¹⁹ Per un quadro degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul tema, si rimanda alla ricognizione fattane in 137 ss.

²⁰ Cass. pen., SS.UU., 7 febbraio 1948, n. 2410.

²¹ Si fa riferimento, in particolare modo, al Ruini.

soprattutto, detto - la giurisprudenza costituzionale²². Ciò nonostante, dal punto di vista funzionale, i primi commentatori auspicarono che per l'avvenire si seguisse una strada più vicina a quella del potere d'inchiesta parlamentare nel sistema statunitense, con un possente e penetrante apparato informativo ed istruttorio in seno alle commissioni permanenti in un'ottica di miglioramento complessivo della qualità della legislazione. Il timore degli studiosi, infatti, era quello di un ricorso allo strumento delle commissioni di inchiesta spropositato, suscettibile di snaturarne l'essenza o di sviarne le funzionalità comportando, ove fosse accaduto, «null'altro che [il] più profondo discredito di questo istituto, che è l'indice massimo della serietà della funzione legislativa ed ispettiva nel regime parlamentare»²³.

3. Le commissioni di inchiesta dalla Costituente al sistema bipolare: premessa metodologica e risultanze generali

Dopo aver ricordato il percorso storico di affermazione, trasformazione ed istituzionalizzazione delle commissioni di inchiesta, si può osservare come la loro presenza nell'ordinamento abbia costituito una materia progressivamente emergente per il diritto parlamentare (e relativa prassi), capace di rendere conto delle numerose sensibilità affermatesi col tempo nei due rami della nostra assise legislativa. Può dunque essere utile provare ad esporre come, partendo dalla previsione costituzionale, sia stato poi effettivamente utilizzato lo strumento delle commissioni di inchiesta. A tal fine, si è proceduto ad analizzare le caratteristiche di tutte le commissioni parlamentari dal 1948 al 2016 tenendo conto di quattro criteri: a) materia della commissione (e Camera di appartenenza per le commissioni monocamerale), per comprendere le sensibilità sui campi meritevoli di inchiesta delle Camere e dei gruppi politici nel corso del tempo; b) consistenza dei gruppi parlamentari rappresentati in commissione (su cui si tornerà anche alla fine di questo paragrafo) allo scopo di verificare i rapporti di forza tra le componenti partitiche presso le due assemblee; c) gruppo

²² S. FURLANI, *Le commissioni parlamentari d'inchiesta*, cit., 69-70. Di «eccessiva laconicità» della disposizione parlò P. VIRGA, *Le inchieste parlamentari*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, vol. IV, Milano, Giuffrè, 1949-1950, 271-ss.

²³ S. FURLANI, *Le commissioni parlamentari d'inchiesta*, cit., 138. Quanto questa prospettiva si sia realizzata nel corso degli anni è difficile dirlo: sicuramente, le commissioni permanenti hanno avuto modo di sviluppare numerosi strumenti informativi e, in senso lato, ispettivi, senza però che l'uso delle commissioni di inchiesta parlamentari sia venuto meno.

parlamentare del proponente (o dei proponenti) l'istituzione della commissione, per capire quante siano state istituite su impulso delle opposizioni e in quanti casi si sia verificata una convergenza tra area governativa e minoranze parlamentari; d) colore politico del presidente in quanto dato che permette di avere una traccia dell'incisività delle minoranze nel sindacato ispettivo²⁴. La scelta questi criteri è stata funzionale all'esigenza di capire le principali caratteristiche dell'istituto delle commissioni parlamentari di inchiesta. In particolare, ci si è dovuti confrontare sia con il loro lato "contenutistico" sia con quello "politico" del sindacato ispettivo per commissioni: dal primo punto di vista, la preoccupazione principale è stata quella di identificare le materie oggetto di inchiesta parlamentare ed il loro rapporto con la storia dell'istituto (criterio a), mentre dal secondo punto di vista lo spunto analitico di maggiore interesse è stato quello di capire le peculiarità dei rapporti di forza tra le varie componenti parlamentari nell'istituzione e nell'organizzazione delle commissioni di inchiesta (criteri b, c, d). Che tra i due versanti del fenomeno ispettivo esistano reciproche influenze è senz'altro possibile, ma per arrivare alla loro eventuale individuazione sembra opportuno focalizzarsi sull'analisi del fenomeno ispettivo osservandone, singolarmente, le diverse caratteristiche.

Per quanto concerne la materia delle commissioni di inchiesta, emerge quale dato comune alle due Camere la tendenza di alcune commissioni a "consolidarsi". Ciò accade in due direzioni. Da un lato vi sono state commissioni di inchiesta monocamerale riguardanti una certa materia che si sono ripetutamente costituite ad ogni legislatura seppur con varianti, spesso minime, tra una istituzione e l'altra (per esempio, la commissione monocamerale d'inchiesta sull'efficienza del sistema sanitario nazionale al Senato); dall'altro lato, addirittura, alcuni temi sono stati trattati inizialmente da alcune commissioni di inchiesta monocamerale per poi essere oggetto di indagine di commissioni di inchiesta bicamerale, anch'esse ripetutamente istituite nelle successive legislature (è il caso, per citare un esempio, della commissione sul ciclo dei rifiuti istituita al Senato nella XII legislatura e poi riproposta come bicamerale ininterrottamente dalla XIII legislatura in avanti).

²⁴ I dati relativi alle commissioni dalla I alla XIII legislatura repubblicana sono stati tratti dal *Repertorio delle Commissioni parlamentari d'inchiesta (1948-2001) - Nuova edizione aggiornata*, a cura dell'Archivio storico del Senato della Repubblica, Roma, 2001. Per le legislature dalla XIV alla XVI, i dati sono stati reperiti a partire dai "siti storici" della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (rispettivamente, <https://legislature.camera.it> e <https://www.senato.it/sitostorico/home>). I dati relativi alla legislatura corrente sono stati tratti dalle sezioni dedicate alle commissioni parlamentari dei portali istituzionali delle due Camere (<https://www.camera.it/leg17/48> e <https://www.senato.it/1095>).

Da un certo punto di vista, questo rilievo è interpretabile considerando la rilevanza delle tematiche oggetto delle commissioni e la loro particolare natura; infatti, trattandosi di una tendenza che ha riguardato le commissioni dedicate a tematiche di una certa rilevanza sociale, si può ritenere che la loro istituzione abbia avuto l'obiettivo di "monitorare" lo stato di avanzamento delle politiche pubbliche e la correlativa gestione delle risorse assegnate secondo una prospettiva di medio-lungo periodo, senza dimenticare, inoltre, che anche i tempi di risoluzione della problematica sorta ad iniziale giustificazione della commissione possono aver inciso su questo fenomeno.

Ciò detto, un dato sicuramente interessante è che tra la IV e la IX legislatura alla Camera e tra la IV e la X legislatura al Senato non vengono istituite commissioni di inchiesta monocamerale. La situazione assume caratteri alquanto sorprendenti se si considera che, nello stesso periodo, le commissioni di inchiesta bicamerale proliferano. Queste ultime raggiungono addirittura una media di due commissioni a legislatura, una circostanza diametralmente opposta, potremmo dire, a quello che dovrebbe essere il normale paradigma parlamentare, ovvero una maggior numerosità di commissioni monocamerale rispetto a quelle bicamerale - queste ultime potenzialmente più difficili da costituirsi rispetto alle altre considerando, soprattutto, i differenti strumenti di istituzione (legge nel caso delle commissioni bicamerale, deliberazione del singolo ramo parlamentare per le monocamerale), nonché il potenziale coinvolgimento di un numero più ampio di soggetti politici rappresentati in Parlamento - in termini di realizzabilità.

Inoltre, avendo riguardo del rapporto tra i due tipi di commissione di inchiesta nel corso delle legislature, va rilevato che le commissioni bicamerale d'inchiesta continuano ad occuparsi di eventi contingenti²⁵, per quanto nell'ultima fase di questo lasso temporale si concentrino particolarmente sugli avvenimenti storicamente collegati al periodo noto come "strategia della tensione"²⁶ ed a quello successivo. Sono anni in cui si assiste dunque ad un vero e proprio successo della commissione bicamerale d'inchiesta a scapito di quella monocamerale. Il che ci porta a pensare che in quel determinato (e delicato) periodo storico le Camere abbiano, per un tempo relativamente lungo, preferito concentrare i loro sforzi in un esercizio congiunto della funzione d'inchiesta. Interrogarsi sulle ragioni di questo fenomeno esula dai compiti di questo contributo, ma una prima

²⁵ Si pensi alle commissioni bicamerale d'inchiesta sul disastro del Vajont (IV legislatura) e sull'ICMESA di Seveso (VII legislatura).

²⁶ È il caso, per fare alcuni esempi, delle commissioni bicamerale dedicate a fare luce sugli eventi del giugno-luglio 1964 (V legislatura), sul caso Moro, sul caso Sindona e sulla loggia P2 (tutte insediatesi nella VIII legislatura)

ipotesi interpretativa potrebbe essere quella che, osservando il fenomeno delle commissioni di inchiesta secondo le dinamiche dell'assetto della forma di governo, interpreterebbe l'agire congiunto dei due rami del Parlamento come un tentativo da parte dell'organo legislativo di porsi di fronte all'opinione pubblica in modo unitario, dimostrando cioè lo sforzo congiunto dei componenti delle due Camere nella risoluzione delle cogenti problematiche di rilievo nazionale²⁷. Una suggestione che, per adesso, rimane tale.

Passando dall'analisi delle materie oggetto delle commissioni di inchiesta all'osservazione delle loro caratteristiche propriamente "politico-rappresentative", si rende necessaria una precisazione di carattere tecnico: conformemente al dettato dell'attuale art. 82, c. 2 Cost., tanto le commissioni di inchiesta monocamerale, quanto le commissioni di inchiesta bicamerale hanno previsto una scelta dei membri che rispecchiasse la consistenza dei gruppi parlamentari. Per capire quanto ciò possa aver aiutato o meno i gruppi di minoranza nell'imprimere direzione alle inchieste, si dovrebbe analizzare (facendo ricorso ai resoconti di seduta e alle relazioni finali delle singole commissioni) l'effettivo svolgersi delle stesse. Pur nell'impossibilità in questa sede di uno studio di tale consistenza, è comunque possibile trarre due osservazioni di carattere generale. Una, più ovvia, è che i gruppi parlamentari di minoranza hanno una rappresentatività numerica più alta nelle commissioni bicamerale che in quelle monocamerale – dato che queste ultime, oltre ad essere meno consistenti numericamente attingono necessariamente ad un solo ramo del Parlamento - con la conseguenza che i gruppi sottorappresentati (ove proprio non costituiti) presso una Camera riescono a stento ad essere rappresentati anche nelle rispettive commissioni. La seconda osservazione, invece, è diretta conseguenza della conformazione intrinseca delle rappresentanze parlamentari: quando i gruppi sono numerosi, le rappresentanze politiche in commissione tendono a rarefarsi, a ridursi ai minimi termini, coincidendo, a volte, con compagini composte da appena un membro; aspetto, questo, che in un sistema politico come quello italiano, nel quale le distanze ideologiche tra movimenti politici sono sempre state piuttosto rilevanti, rende difficile che le minoranze sottorappresentate intraprendano una linea comune nel tentativo di imprimere una direzione, piuttosto che un'altra, ai lavori delle commissioni.

²⁷ Adottando in sostanza la prospettiva della funzione di "garanzia costituzionale" delle assemblee legislative nell'esercizio delle attività ispettive. Cfr. A. MANZELLA, *Il Parlamento*, Bologna, Il Mulino, 2003, 175 ss.

Per quanto concerne il terzo criterio (gruppo politico dei proponenti le commissioni) va rilevato come esso debba essere necessariamente letto in endiadi col il quarto (gruppo politico dei presidenti le commissioni), in quanto entrambi costituiscono la vera e propria cartina al tornasole della rilevanza delle minoranze parlamentari nella nascita e nella gestione dei lavori commissariali. Nei prossimi paragrafi si analizzeranno quindi queste due dimensioni distinguendo tra commissioni monocamerali e commissioni bicamerali di inchiesta in considerazione di alcune specificità che, come vedremo, le caratterizzano.

4. Caratteristiche peculiari delle commissioni di inchiesta monocamerali e delle commissioni di inchiesta bicamerali

Procediamo ora all'analisi di alcune caratteristiche peculiari del sindacato ispettivo monocamerale, prendendo in considerazione sia la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica.

Innanzitutto, per quanto riguarda i riscontri relativi alla proposta di istituzione di commissioni di inchiesta monocamerali, sorge quasi naturale la domanda se essa sia stata uno strumento a disposizione delle sole opposizioni (interessate a mettere in difficoltà il Governo e la maggioranza sulle materie di pubblico interesse attraverso il contraddittorio che presiede all'acquisizione delle informazioni), o se anche le maggioranze parlamentari abbiano deciso di fare ricorso a tale strumento e secondo quali modalità²⁸.

Dall'analisi effettuata, risulta che quasi tutte le commissioni monocamerali sono state proposte o su impulso delle sole opposizioni o da compagini politiche trasversali (fenomeno particolarmente vistoso a partire dalla XII legislatura, soprattutto alla Camera); di contro, sono stati rarissimi i casi

²⁸ Non mancano infatti motivi per i quali le commissioni potrebbero fornire uno strumento di governo. In dettaglio, A. PACE, *Commento all'art. 82*, in *Commentario alla Costituzione* (a cura di G. BRANCA), Roma, Zanichelli, 1979, 312, nota come esse potrebbero essere istituite al fine di «procrastinare la soluzione di determinati problemi, per impostare la risoluzione di problemi politici evitando di mettere in gioco la responsabilità governativa, per mostrare alla pubblica opinione e la serietà con la quale si intendono affrontare problemi sociali che necessitano di un intervento legislativo, per impostare al risoluzione di scottanti problemi politici o amministrativi in maniera la meno sfavorevole possibile con l'alibi della pretesa terzietà dell'organo parlamentare, per dissociare politicamente la propria responsabilità da quella degli autori di fatti che abbiano gravemente allarmato la pubblica opinione, per monitorare il consenso al fine di piegare la burocrazia al primato della politica...».

in cui la proposta sia originata da esponenti della maggioranza (appena tre casi in totale, e precisamente uno alla Camera e due al Senato).

Pur non essendo questa la sede per un'indagine sulle ragioni generali o precipue di tale predominanza delle minoranze nella proposta di istituzione di commissioni di inchiesta²⁹, merita di essere citato un caso di istituzione di una commissione di inchiesta tanto atipico, quanto emblematico. In dettaglio, nel 1966, la "commissione INPS" si insediò presso il Senato nonostante un esplicito parere contrario del Governo, espresso in sede di approvazione della delibera istitutiva³⁰. Si trattò di un evento davvero eccezionale, non riscontrabile in altre occasioni. Verosimilmente, per questo singolo caso, si può ipotizzare che la commissione di inchiesta, nascendo con l'obiettivo di fare luce sulle gravi disfunzioni che avevano attraversato l'istituto di previdenza sociale, facesse sì che fossero chiamati in causa direttamente il Governo e il principale partito di maggioranza (e dunque il Ministro competente, il democristiano Giacinto Bosco, per le sue responsabilità nell'indirizzo politico). In questo scenario, si segnava così una netta differenza rispetto allo stampo "generalista" delle indagini sino ad allora perseguite dalle commissioni, che avevano avuto ad oggetto problemi sociali per i quali non potevano ravvisarsi responsabilità precipue³¹.

Se la fase della proposta è stata caratterizzata da un' incisiva azione delle minoranze, la situazione è assai diversa per quanto riguarda l'attribuzione delle presidenze delle commissioni monocamerali di inchiesta. A questo proposito, va rilevato come la prassi parlamentare non abbia assunto un indirizzo univoco, dato che la presidenza delle commissioni monocamerali di inchiesta è stata affidata in certi casi alla scelta del Presidente d'Assemblea - tra i membri della commissione, o all'esterno della stessa - ed in altri alla commissione stessa - elezione del presidente tra i suoi membri. In sintesi, la presidenza di commissione monocamerale affidata ad esponenti delle

²⁹ Spunti in tal senso sicuramente non mancano dato che l'istituzione delle commissioni di inchiesta sembra essere vantaggiosa per le opposizioni per almeno due ordini di ragioni: l'accesso attraverso canali istituzionali ad informazioni spesso attendibili irreperibili diversamente, sia per la possibilità di mettere in difficoltà la maggioranza nello sviluppo del contraddittorio in commissione di inchiesta. Cfr. M. CELENTANO, *L'istituto dell'inchiesta*, cit., 5.

³⁰ Istituita nonostante il parere contrario del Governo, espresso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco. Va rilevato che mesi addietro, in sede di commissione permanente, fu approvata il disegno di legge di istituzione della commissione senatoriale di inchiesta, con il parere contrario del Governo e del gruppo della Democrazia cristiana. Atti parlamentari, *Resoconto stenografico della seduta pomeridiana del 21 luglio 1966*, 25594 ss.

³¹ Si pensi a temi affrontati dalle precedenti commissioni di inchiesta monocamerali della Camera dei Deputati, quali la miseria, la disoccupazione e i limiti posti alla concorrenza; temi, peraltro, strutturali e annosi nell'Italia dell'epoca e, per l'appunto, non attribuibili a precise responsabilità e volontà politico-governative.

opposizioni ha costituito l'eccezione. Emblematico, in tal senso, l'orientamento seguito presso Camera: fino alla III legislatura le presidenze delle commissioni monocamerale di inchiesta risultano attribuibili³² all'opposizione, per poi diventare prerogativa esclusiva della maggioranza (eccetto che in appena due occasioni dalla IX legislatura ad oggi). Nella stessa prospettiva, è interessante anche la tendenza occorsa al Senato, presso il quale dalla I legislatura ad oggi si è avuto lo stesso numero di "presidenze di minoranza" che alla Camera (sei), ma la loro ricorrenza è stata più costante nel corso del tempo.

Anche a proposito di questo quadro, sarebbe interessante comprenderne le ragioni politico-istituzionali: si tratterebbe infatti di capire se questi due fenomeni sono in qualche modo correlati, per quanto un'operazione di questo genere dovrebbe molto probabilmente tener conto degli eventi politici susseguitesesi in quegli anni e della loro incidenza sui lavori parlamentari. D'altro canto, in questa sede risulta forse più opportuno considerare congiuntamente le due dimensioni di analisi sulle quali ci si è soffermati (colore politico dei proponenti le commissioni e dei presidenti), nel tentativo di trarre una prima conclusione sui rapporti tra l'istituto della commissione monocamerale d'inchiesta e i poteri delle minoranze; in questo senso, la dinamica che si presenta dinnanzi allo studioso è duplice: da un lato le minoranze hanno avuto una più che ampia possibilità di chiedere l'attivazione del sindacato ispettivo in forma commissariale, mentre dall'altro sembra che questo spazio di intervento delle minoranze non abbia impedito che le maggioranze recuperassero la loro centralità nel dirigere il lavoro di queste commissioni per tramite degli uffici di presidenza.

Alla luce di quanto osservato, non meno interessanti sono i profili che emergono dall'analisi delle commissioni bicamerali d'inchiesta, soprattutto se si pensa al frequente ricorso che si è fatto a questo strumento a partire dalla II legislatura.

I profili che emergono dall'analisi volgono, essenzialmente, in tre direzioni. Il primo concerne l'iniziativa. Come si è accennato, la commissione d'inchiesta, sia monocamerale che bicamerale, costituisce uno degli strumenti di controllo più forti o, quantomeno, politicamente più evidenti, a disposizione delle minoranze parlamentari sull'operato del Governo. Accogliendo questo argomento, ci si dovrebbe attendere anche per le commissioni di inchiesta bicamerali che la loro istituzione sia di iniziativa delle minoranze parlamentari al fine di contestare l'azione del governo e

³² Stante l'oggettiva difficoltà di classificare, in un contesto di rapida successione tra dicasteri, il PSDI come soggetto di maggioranza o di minoranza.

della sua maggioranza o, ancora, dimostrarsi quali soggetti politicamente attivi e partecipi dei lavori parlamentari. Nello stesso senso, ci si aspetterebbe che i gruppi della maggioranza tendano ad ostacolare l'istituzione delle commissioni di inchiesta votando in senso contrario ovvero astenendosi dal voto.

Contrariamente a questa aspettativa, fin dalle prime legislature si afferma una tendenza del tutto opposta. La proposta di istituzione di commissioni bicamerali di inchiesta, nella maggior parte dei casi, proviene da buona parte dell'arco parlamentare, annullando le differenze tra maggioranza e minoranze; mentre l'istituzione proposta dai soli gruppi di minoranza si caratterizza fin da subito come una ben rara eccezione, persino rispetto all'ipotesi di proposte di istituzione avanzate da esponenti politici della maggioranza di governo. Anche rispetto a questo punto, sarebbe certamente interessante cercare di ricostruirne i motivi³³: in ogni caso, può osservarsi che la concezione delle commissioni di inchiesta come strumento di garanzia delle minoranze trova un ulteriore elemento di debolezza alla luce di quella che è stata (ed è) la prassi parlamentare delle commissioni di inchiesta bicamerali.

A rafforzare questa conclusione contribuisce anche il secondo profilo di analisi, relativo alla presidenza delle commissioni bicamerali di inchiesta, rarissimamente attribuita ad esponenti delle minoranze parlamentari (appena due casi in tutta la storia repubblicana). Anche in questo caso, ben poca incidenza assume la modalità di attribuzione delle presidenze, che per le commissioni bicamerali sono state (e sono) essenzialmente due, ovvero la nomina da parte dei Presidenti d'Assemblea all'esterno dei membri della commissione e l'elezione interna alla commissione. La prima, infatti, almeno sulla carta, dovrebbe essere una garanzia per le minoranze, che ben potrebbero appellarsi a che i Presidenti dei due rami optino per una figura il più possibile condivisa e imparziale (soprattutto in fasi storiche dove la prassi ha previsto l'elezione di almeno un Presidente d'Assemblea tra esponenti delle opposizioni); questo metodo, peraltro, oltre che ampiamente sconfessato dalla prassi parlamentare, dalla XII legislatura in poi è stato pressoché accantonato dalle leggi istitutive delle commissioni, che hanno preferito optare per la seconda modalità di attribuzione della presidenza, la quale però, facendo aggio sulla consistenza dei gruppi

³³ Si pensi, per esempio, all'iniziativa di singoli membri della maggioranza nel sottoscrivere le proposte di istituzione di commissioni di inchiesta, che a sua volta si combina con una certa mobilità dei singoli parlamentari tra gruppi politici).

parlamentari, ha reso ancora più difficile (se non impossibile) eleggere presidenti di commissioni bicamerali di inchiesta provenienti dalle minoranze parlamentari.

Non solo: visto che, parafrasando un vecchio motto di spirito, “si è sempre la minoranza di qualcun altro”, i presidenti delle commissioni bicamerali d’inchiesta provengono spesso dal gruppo di maggioranza più ampio (DC) e solo in qualche caso dal gruppo politico più ampio della minoranza (PCI). Emerge dunque un’accentuazione del carattere anti-minoritario nella formazione delle commissioni di inchiesta bicamerali, disattendendo la rappresentatività e garanzia delle componenti parlamentari meno ampie; e la presidenza delle commissioni è stata appannaggio delle due forze parlamentari più ampie nei due rami del parlamento anche (e soprattutto) indipendentemente dalle materie di inchiesta. Su quest’ultimo aspetto, come già accennato, sembra quindi influire ben poco la modalità di scelta del presidente, lasciata alle forze rappresentate in commissione o affidata ai presidenti delle due assemblee, in quanto in entrambi i casi gli accordi tra forze politiche sembrano aver orientato l’identità politica del presidente sempre in direzione delle due maggiori forze parlamentari, forse in un processo di identificazione tra un fronte a guida democristiana (la maggior parte dei casi) e in alcuni casi in un fronte a guida comunista (appena tre casi tra la X e la XII legislatura).

Ad attenuare queste considerazioni sulla tutela delle minoranze parlamentari nella formazione delle commissioni di inchiesta bicamerali si staglia un’ultima osservazione che evidenzia la maggiore rappresentatività dei gruppi parlamentari minori nelle commissioni di inchiesta bicamerali rispetto a quelle monocamerali. Trattandosi di compagini che attingono ad entrambi i rami del Parlamento, e caratterizzate da un numero di membri in media più alto rispetto alle commissioni monocamerali di inchiesta, esse vedono rappresentate un maggior numero di gruppi politici, tanto di maggioranza, quanto, soprattutto, di minoranza. In questo senso, dunque, si può recuperare un aspetto positivo del rapporto tra minoranze e commissioni d’inchiesta nel momento in cui forze politiche oggettivamente poco numerose nei due rami del Parlamento (magari sorte in corso di legislatura e presenti come componenti interne al gruppo misto) ottengano una vera e propria “vetrina” in commissione, anche grazie a meccanismi di formazione delle commissioni che non di rado tramutano la proporzionalità in vera e propria sovra-rappresentanza.

5. Le commissioni di inchiesta ed il progetto di revisione costituzionale

Il tentativo del Governo Renzi di introdurre un bicameralismo differenziato³⁴ e l'approvazione di una legge elettorale per la Camera dei deputati basata su un meccanismo di attribuzione di un ampio premio di maggioranza alla lista più votata al primo o al secondo turno (legge 6 maggio 2015, n. 52., c.d. *Italicum*) hanno posto – e in un certo senso continuano a porre - numerosi problemi in merito al futuro delle commissioni di inchiesta monocamerale e bicamerale. Del resto, prima della consultazione referendaria occorsa lo scorso 4 dicembre, l'analisi delle conseguenze del c.d. *combinato disposto* sull'attività ispettiva delle due Camere è stata declinata diversamente a seconda che si discutesse delle commissioni parlamentari di inchiesta della Camera dei deputati o di quelle del Senato della Repubblica (*rectius* delle autonomie territoriali) o, ancora, che si trattasse delle inchieste svolte congiuntamente dalle due assemblee. Questo perché sull'organizzazione e sul funzionamento delle commissioni di inchiesta della Camera avrebbe inciso soprattutto la legge elettorale, mentre sia sulle commissioni di inchiesta monocamerale del “nuovo” Senato che su quelle bicamerale avrebbero inciso soprattutto le disposizioni del testo di revisione costituzionale.

Ovviamente, alla luce dell'esito referendario, questa prospettiva analitica deve fare i conti con il mutato contesto istituzionale, il che non sembra però presupporre un suo ridimensionamento analitico. Questo perché da un lato la rilevanza delle disposizioni di revisione costituzionale continua a porsi in chiave prospettica, vale a dire pro-futuro, mentre dall'altro il c.d. *Italicum*

³⁴ «La scelta operata dal disegno di legge è quella di superare l'attuale bicameralismo paritario, che non ha eguali nel panorama internazionale, mediante la definizione di un nuovo assetto bicamerale differenziato, nel quale la Camera diviene titolare in via esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo, esercitando la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo sull'operato del Governo, mentre il Senato delle Autonomie si caratterizza come un organo rappresentativo delle «Istituzioni territoriali». Cfr. Atti parlamentari, *Relazione Disegno di legge costituzionale A.S. 1429-A*, XVII Legislatura, seduta del 14 luglio 2014, 5 ss. Ovviamente la letteratura in materia di riforma costituzionale è piuttosto ampia. In questa sede si ricorda, *ex multis*, la rassegna di domande e risposte presentate in AA.VV., *Dieci domande sulla riforma costituzionale*, in *Quad. Cost.*, 2/2016, 219 -356 e i due saggi di B. CARAVITA, *Referendum 2016 sulla riforma costituzionale. Le ragioni del sì*, Milano, Giuffrè, 2016; A. PACE, *Referendum 2016 sulla riforma costituzionale. Le ragioni del no*, Milano, Giuffrè, 2016. Interessanti i profili comparativi forniti dal saggio di M. CALAMO SPECCHIA, *Un'analisi comparata del nuovo Senato della Repubblica disciplinato dalla legge costituzionale: verso quale bicameralismo?*, in *Rivista AIC*, 3/2016 e quelli presenti in AA. VV., *Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari «sotto stress»* (a cura di N. LUPO e G. PICCIRILLI), Bologna, Il Mulino, 2016 nonché la ricostruzione problematica del testo di riforma costituzionale svolta da E. ROSSI, *Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale*, Pisa, Pisa University Press, 2016.

costituisce ancora il meccanismo vigente per l'elezione della Camera, con la conseguenza che il suo impatto sull'attività ispettiva del Parlamento non può essere sottovalutato, anche in previsione di un'eventuale applicazione di una legge elettorale analoga per l'elezione del Senato.

Da un punto di vista analitico, per quanto riguarda la Camera dei deputati va ribadito che, a fronte di un'ipotetica approvazione referendaria del testo di riforma costituzionale, non sarebbe tuttavia esistito l'obbligo di revisionare l'istituto delle commissioni di inchiesta attraverso la revisione del regolamento d'assemblea e questo perché il progetto di riforma lasciava inalterata la competenza della Camera a disporre inchieste su materie di pubblico interesse³⁵. Piuttosto, da un diverso punto di vista pratico, la revisione regolamentare avrebbe potuto (e potrebbe) essere incentivata dall'eventuale affermazione di un diverso formato partitico o dall'ancor più eventuale introduzione di una dialettica maggioranza - opposizioni³⁶. Ad ogni modo, se il testo di riforma costituzionale nulla specificava in materia di sindacato ispettivo, tramite l'art. 6 c. 1 del testo di riforma che prevedeva esplicitamente come il regolamento della Camera dei deputati dovesse disciplinare lo "Statuto delle opposizioni", esso avrebbe potuto fornire una cornice in cui articolare gli spazi di intervento delle opposizioni parlamentari, con riguardo anche agli strumenti di sindacato ispettivo.

Limitatamente a questa prospettiva, le risultanze dell'analisi diacronica sarebbero di sicuro interesse soprattutto al fine di indicare quali soluzioni si sarebbero potute seguire in sede di modifica del regolamento della Camera dei deputati: basti infatti pensare al bassissimo numero di presidenze di commissione di inchiesta assegnate a membri delle opposizioni e, quindi, all'opportunità rappresentata dall'istituzionalizzazione dell'attribuzione della presidenza delle commissioni di inchiesta ai rappresentanti delle opposizioni parlamentari. Un'istituzionalizzazione in sede di modifica dei regolamenti parlamentari che avrebbe probabilmente conferito maggior

³⁵ Al contrario, è stato da più parti rilevato che una revisione sarebbe oltre che politicamente opportuna proceduralmente necessaria soprattutto in considerazione delle numerose riserve di regolamento parlamentare previste dalla legge di riforma costituzionale. Su questa tematica si rimanda a G.L. CONTI, *Regolamenti parlamentari e trasformazione della Costituzione nel superamento del bicameralismo paritario*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 3/2015, 5; A. MANZELLA, *Rinvio plurimo ai regolamenti parlamentari e rigidità costituzionale: alla prova del referendum*, in *Astrid Rassegna*, 14/2016; G. BRUNELLI, *Alcuni nodi (che andranno sciolti) presenti nel procedimento legislativo bicamerale e nel "voto a data certa"*, in *Astrid Rassegna*, 12/2016.

³⁶ Dinamica sicuramente di non automatica formazione. Come ci hanno indicato l'esperienza inglese e le diverse fasi della transizione italiana – un rapporto di questo tipo non può essere stabilito con soli strumenti giuridici derivanti dalla legge elettorale dato che deriva anche dall'istituzionalizzazione di determinate regole e prassi a livello politico e partitico.

valore al ruolo delle opposizioni, corresponsabilizzandole nella gestione dei lavori parlamentari (soprattutto in presenza di una maggioranza che, nel periodo successivo alle elezioni, a legislazione elettorale vigente, potrebbe contare almeno su 340 seggi). Ciò detto, la possibilità di affidare la presidenza delle commissioni ai membri dell'opposizione si deve confrontare con l'articolazione del quadro politico, al momento caratterizzato dalla presenza di più "opposizioni"; il che complica notevolmente il discorso. Se infatti l'attuale legge elettorale per la Camera dispone l'attribuzione di un premio di maggioranza di 340 seggi alla lista più votata (al primo turno con almeno il 40% delle preferenze, al ballottaggio ove superi l'altra lista ammessa al secondo turno), il riparto proporzionale tra le altre liste che supereranno le soglie di sbarramento potrebbe portare – congiuntamente alla mancata revisione delle disposizioni regolamentari - alla mancata identificazione dell'opposizione con un gruppo parlamentare. Il problema consisterebbe allora nel riuscire ad attribuire o a tutti i gruppi parlamentari minoritari, ovvero al gruppo tra questi con il maggior numero di deputati, la possibilità di porsi come un interlocutore necessario e centrale nell'esercizio dei poteri ispettivi³⁷; questo perché, da una parte, potrebbe riconoscersi a tutti questi gruppi la possibilità di presiedere le commissioni di inchiesta in base al principio di alternanza, mentre dall'altra potrebbe riconoscersi solo al maggiore di questi gruppi la possibilità di richiedere e presiedere le commissioni di inchiesta³⁸. Ancora, da tale riconoscimento delle minoranze nei lavori parlamentari potrebbero prendere l'abbrivio numerose altre possibilità di ampliamento dei loro poteri d'inchiesta. Infatti, ben potrebbe riconoscersi una limitazione al potere delle forze di maggioranza, configurando tetti massimi di rappresentanza delle stesse in seno alle commissioni, o, ancora, un'equa ripartizione dei commissari o, infine, il massimo potere di sindacato ispettivo proprio delle opposizioni in taluni ordinamenti (si pensi al *Bundestag* tedesco).

³⁷ Parte di questi problemi originano anche dalle peculiarità del sistema parlamentare e, in questo caso, non si ha difficoltà a riconoscersi un necessario collegamento con le disposizioni sulla costituzione dei gruppi parlamentari tale per cui ad un maggior vincolo alla formazione di questi potrebbe corrispondere un ampliamento delle possibilità di identificare le forze che maggiormente potrebbero essere poste nelle condizioni di esprimere una rappresentanza di interessi alternativa a quella della maggioranza e del governo e che potrebbero essere maggiormente disponibili all'assunzione di responsabilità di tipo politico in questo senso.

³⁸ Rispetto a quest'ultima possibilità è però da rilevare che la corrispondenza tra gruppo parlamentare di minoranza e gruppo parlamentare dell'opposizione non dovrebbe essere data per scontata. Questa correlazione, che è insita in un ragionamento complementare a quello che punta ad identificare una maggioranza con un gruppo parlamentare o, comunque, con un insieme piuttosto coeso di deputati legati da una solida disciplina parlamentare, è criticabile se si pensa come il gruppo parlamentare in questione possa esimersi dall'assumere una prospettiva alternativa a quella del governo e della sua maggioranza.

Ad ogni modo, queste soluzioni dovrebbero necessariamente confrontarsi con quella che potremmo definire una “dura realtà”. La definizione di tetti alla rappresentanza della maggioranza nelle commissioni è infatti esclusa dalla previsione costituzionale relativa alla composizione delle commissioni in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari (previsione che, tra l’altro, la proposta di riforma non modificava). D'altronde, l’opzione per la previsione di commissioni d’inchiesta “di minoranza”- già esclusa dal costituente nel 1946 - è stata esplicitamente rigettata nel corso del dibattito sulla riforma di recente sottoposta a *referendum* col respingimento degli emendamenti 20.5 e 20.6 presentati, rispettivamente, dai senatori Casson, Corsini e Chiti (PD) e dai senatori Crimi, Morra, Endrizzi e altri (M5S): «Ciascuna Camera ha il potere e, se lo richiede un quarto dei suoi componenti, il dovere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La designazione del presidente di commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione nell’ipotesi che l’istituzione della commissione di inchiesta sia stata richiesta dalla minoranza. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri istruttori e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria»³⁹.

Altrettanto interessanti risultano poi le questioni attinenti all’organizzazione ed al funzionamento del sindacato ispettivo nel “nuovo” Senato oggetto della riforma costituzionale. Diversamente da quanto previsto per la Camera, il progetto di riforma costituzionale suggeriva direttamente alcune direzioni per la revisione degli strumenti di sindacato ispettivo della Camera alta. In dettaglio, se nell’ultimo testo del novellato art. 82 della Costituzione si faceva salvo il potere di inchiesta parlamentare esercitato per tramite di commissioni («La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse»), la competenza del Senato veniva specificata nel senso di poter «disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali»⁴⁰.

Alla luce di ciò, la demarcazione della competenza delle commissioni di inchiesta al Senato è stata suscettibile di opposte valutazioni⁴¹. Per un verso, questa definizione sembrava procedere in “armonia” con il disegno complessivo della riforma costituzionale, il quale aveva come obiettivo

³⁹ A. PACE, *Attualità delle inchieste di minoranza*, in Osservatorio costituzionale, luglio 2014, 2.

⁴⁰ Competenza che nel d.d.l. di origine governativa A.S. 1429 non era prevista dato che il potere di disporre commissioni di inchiesta era riservato alla sola Camera dei deputati.

⁴¹ Demarcazione che è stata collegata anche da parte della letteratura ai limiti propri del sindacato ispettivo. Si veda in particolare E. BARDAZZI, *Le commissioni parlamentari d’inchiesta*, cit., M. CELENTANO, *L’istituto dell’inchiesta*, cit., p. 12, che si richiamano alla posizione di F. FENUCCI, *I limiti dell’inchiesta parlamentare*, Terza edizione, Milano, Giuffrè, 1999.

l'attribuzione al Senato di funzioni legate alla rappresentanza degli interessi regionali e comunali; d'altro canto, non risultava chiaro che cosa si dovesse intendere come "materia di pubblico interesse concernente le autonomie territoriali". Analizzando la storia repubblicana, infatti, non è facile distinguere quali inchieste hanno riguardato una "materia di pubblico interesse" e quali invece una "materia di pubblico interesse concernente le autonomie territoriali". Secondo un primo orientamento, si sarebbe potuto sostenere che qualsiasi materia di pubblico interesse - nel momento in cui fosse stata fatta oggetto dell'attività di un organo costituzionale - non sarebbe più stata riconducibile alla sua dimensione locale interessando, al contrario, tutta la comunità nazionale, così che, in questo caso, sarebbe stata competente in materia la sola Camera dei deputati. Secondo un diverso punto di vista, si sarebbe potuto sottolineare come tutte le inchieste parlamentari hanno ad oggetto o quantomeno coinvolgono un particolare territorio, sia esso regionale o comunale (in base al fatto che la territorialità di un evento è un attributo imprescindibile per fondare l'attività dell'inchiesta) così che, in modo diametralmente opposto alla precedente tesi, l'intervento del Senato sarebbe sempre stato costituzionalmente necessario. Alla luce di questi esempi, il problema della competenza sembrava risolversi - detto in altri termini - nell'impossibilità di definire a priori se l'oggetto del sindacato ispettivo rientrasse nel primo ambito o nel secondo ambito di competenza definito dall'art. 82 Cost. così come modificato dal testo di revisione⁴². A conferma di ciò, va detto che se si osserva l'elenco delle materie trattate dalle commissioni di inchiesta monocamerale dal 1946 al 2016, e si cerca di applicare ad esso i criteri contenuti nell'art. 82 Cost. come proposto dal progetto di revisione, si viene immediatamente colti dalle difficoltà classificatorie. Anche solo limitandosi alla loro denominazione, i dati ci mostrano che le commissioni che hanno riguardato fenomeni riconducibili alla dizione sopracitata sono state, a voler essere generosi, sei monocamerale⁴³ e otto bicamerale⁴⁴; osservazione cui si giunge comunque con uno sforzo assai difficoltoso, proprio perché è quasi impossibile in alcuni casi identificare un'area omogenea alla

⁴² E. BARDAZZI, *Le commissioni parlamentari d'inchiesta*, cit., 15-16 rileva come le schede di lettura del Senato dessero un'interpretazione "letterale-restrittiva" anche alla luce di alcune funzioni affidate al Senato tra le quali giova ricordare la rappresentanza delle autonomie territoriali nonché il raccordo tra lo Stato e gli enti costitutivi della Repubblica.

⁴³ Sarebbe il caso delle commissioni monocamerale di inchiesta sui seguenti eventi e fenomeni: ACNA di Cengio; errori nel Servizio Sanitario Nazionale; strutture sanitarie; caporalato; inquinamento del fiume Sarno; intimidazioni agli amministratori locali.

⁴⁴ Vale a dire: Ricostruzione nel Belice; ricostruzione in Irpinia e Basilicata; AIMA; ICMESA di Seveso; criminalità in Sardegna; mafia in Sicilia. Già più dubbia appare la riconducibilità a questa competenza delle commissioni inerenti la cd. *giungla retributiva* e la costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.

quale poter ricondurre le indagini commissariali. Un'indeterminatezza del testo costituzionale che avrebbe potuto essere limitata solo in sede di redazione del nuovo regolamento d'assemblea o attraverso la definizione di ulteriori criteri classificatori (attraverso una disciplina endo-assembleare, ove non di legislazione ordinaria) al fine di evitare i contrasti tra le due assemblee; prospettiva, questa, che ad ogni modo non sembrava escludere ulteriori gravosi problemi di tipo applicativo⁴⁵.

Al fondamentale problema che riguardava la delimitazione dei poteri di sindacato ispettivo delle commissioni di inchiesta al Senato si affiancava poi quello della loro composizione. In questo senso, il testo della riforma costituzionale non forniva alcun criterio organizzativo: per quanto il proposto art. 82 al comma secondo stabilisse che « Ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi », mancavano del tutto i riferimenti per quanto riguardava la formazione delle commissioni di inchiesta presso il Senato. In questo senso, la clausola di proporzionalità veniva esplicitata solo per le commissioni di Montecitorio e comunque, anche volendo ragionare per analogia, non risultava chiaro come tale criterio si sarebbe potuto applicare presso Palazzo Madama. A monte, infatti, restava insoluto il problema della costituzione dei gruppi parlamentari in seno alla nuova camera: sarebbero stati su base politica o su base territoriale? E ancora, nel silenzio del legislatore costituzionale, quali criteri avrebbe dovuto seguire il nuovo regolamento del Senato per la formazione di commissioni d'inchiesta? Le soluzioni sarebbero potute essere tra le più diverse⁴⁶.

Nel caso di suddivisione dei senatori in gruppi differenziati sulla base di criteri "politici", sarebbe stato certamente applicabile alle commissioni di inchiesta del Senato il criterio proporzionale della loro composizione, ripercorrendo la soluzione ipotizzata per la Camera dei deputati. Al contrario, nella prospettiva di una affiliazione dei senatori per ambito territoriale (ad

⁴⁵ Di fronte a questa situazione emerge come prospettiva futura anche il conflitto di attribuzioni tra i due rami del parlamento sul diritto dell'uno o dell'altro di istituire commissioni di inchiesta. Se, come si è avuto modo di notare e come si può direttamente appurare osservando i dati allegati al presente studio, la materia di interesse nazionale è difficilmente separabile da quella in tema degli interessi di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali emerge con forza l'eventualità che le due assemblee possano rivendicare l'esclusiva sull'inchiesta, trascinando la situazione ad un conflitto sul quale, molto probabilmente dovrebbero decidere i due presidenti di assemblea (secondo procedure e modalità attualmente da definire).

⁴⁶ E. BARDAZZI, *Le commissioni parlamentari d'inchiesta*, cit., 17 ss. Sul tema consenta un rimando a N. LUPO, *La (ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o istituzionale?*, in *federalismi.it*, 4/2016 nonché F. FABRIZZI, *Partiti politici e gruppi parlamentari ai tempi delle riforme*, in *federalismi.it*, 8/2015.

esempio, in base alla regione di elezione ovvero suddividendo tra regioni e comuni in base all'organo di elezione), l'applicazione del principio di proporzionalità sarebbe potuta essere superata dalla predisposizione di ulteriori criteri strutturali così che, ad esempio, la peculiare qualifica delle commissioni di inchiesta presso il Senato avrebbe potuto suggerire l'opportunità di coinvolgere nel collegio i senatori esponenti delle autonomie territoriali il cui territorio fosse stato coinvolto dall'inchiesta. A conferma della complessità del quadro organizzativo va poi sottolineato che comunque, accolto questo criterio incentrato sul diretto coinvolgimento dei rappresentanti delle autonomie territoriali interessate al sindacato ispettivo, sarebbe restata comunque insoluta la questione della proporzione tra senatori-consiglieri e senatori-sindaci a seconda che l'interesse territoriale fosse coinciso con la dimensione regionale, ovvero con quella locale della rappresentanza. Problematica che apre scenari tanto ampi quanto complessi⁴⁷.

Infine, merita di essere accennata la questione attinente le commissioni di inchiesta bicamerali che sarebbe originata dalla limitata competenza ispettiva del nuovo Senato. Anche nel caso delle commissioni di inchiesta bicamerali, e a prescindere dalla loro composizione, sarebbero potuti emergere due orientamenti. Il primo, tendente ad escludere la possibilità di commissioni di inchiesta bicamerali sulla base del presupposto che - volendo distinguere le due materie - il legislatore costituzionale avesse voluto determinare due campi di competenza diversi, non intrecciati (forse non intrecciabili). Secondo questa prospettiva, le commissioni di inchiesta bicamerali avrebbero potuto infrangere il diaframma della competenza diversificata delle due assemblee stabilita dalla Costituzione novellata, e pertanto non perseguibile⁴⁸. Il secondo orientamento, invece, avrebbe potuto considerare le competenze ispettive di Camera e Senato come competenze autonome, poste sullo stesso piano eppure integrabili al fine di perseguire in modo migliore l'interesse pubblico nella sua poliedricità. In altre parole, si sarebbe potuta ammettere l'istituzione di una commissione di inchiesta bicamerale quale assise per integrare alla competenza generale della Camera la competenza specifica del Senato (rimanendo però dubbio se sarebbe spettato alla Camera

⁴⁷ Inoltre, come non rilevare che, per esigenze di neutralità e trasparenza del lavoro proprie dell'inchiesta, sarebbe potuto essere opportuno coinvolgere anche senatori rappresentanti di altre autonomie territoriali, esterne a quelle coinvolte direttamente dall'inchiesta. Il che ci riporta alla condizione di incertezza dalla quale eravamo partiti, con la consapevolezza che anche in questo caso il regolamento parlamentare avrebbe potuto risolvere discrezionalmente la problematica accogliendo un tipo di rappresentanza piuttosto che l'altra.

⁴⁸ Sembra seguire questo orientamento sia M. CELENTANO, *L'istituto dell'inchiesta*, cit., p. 9 sia E. BARDAZZI, *Le commissioni parlamentari d'inchiesta*, cit., 22

l'iniziativa di coinvolgere il Senato, ovvero se fosse spettato a quest'ultimo l'iniziativa di proporsi come co-partecipe all'inchiesta)⁴⁹.

Senza poter approfondire le spinose questioni e possibilità sulla composizione della commissioni bicamerali di inchiesta in un contesto bicamerale differenziato, è opportuno osservare che sarebbero stati soprattutto i regolamenti parlamentari a dover specificare - in quali casi, secondo quali procedure e attraverso quali modalità - le commissioni di inchiesta avrebbero potuto essere disciplinate. Dall'analisi svolta in questa sede emerge comunque con chiarezza che le materie delle commissioni bicamerali avrebbero potuto essere solo difficilmente ricondotte al binomio "pubblico interesse"/"pubblico interesse concernente le autonomie territoriali", così che da un lato si sarebbe potuto assistere ad un loro totale superamento in direzione di commissioni monocamerali, mentre dall'altro si sarebbe potuto ipotizzare addirittura un loro impiego al fine di coinvolgere entrambi rami del parlamento al fine di evitare numerosi conflitti interinali.

Alla luce delle riflessioni precedenti, l'eventuale trasformazione dell'assetto dei poteri ispettivi tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica non poteva che destare alcune preoccupazioni applicative. Se da un lato la scelta del legislatore costituzionale sembrava poter essere giudicata positivamente per il fatto di aver mantenuto in capo al Senato una competenza in termini di sindacato ispettivo, la scelta di determinare un campo di applicazione di questo sindacato in modo piuttosto ambiguo e senza la precisazione di alcun criterio organizzatorio rispetto alle commissioni di inchiesta del Senato, o sulla possibilità delle commissioni bicamerali, sembrava suscettibile di qualche perplessità. Intanto la disciplina del sindacato ispettivo sembrava destinata, in caso di esito affermativo della riforma, ad aumentare il già cospicuo numero di materie che i regolamenti parlamentari avrebbero dovuto disciplinare, rimandando cioè ad un secondo momento la determinazione di importanti poteri ed attribuzioni delle Camere. Dall'altro lato la composizione e, soprattutto, l'ambito di competenza delle commissioni di inchiesta monocamerali (e, forse, di quelle bicamerali), sembra essere troppo importante per essere stato a suo tempo definito da una formula ambigua quale quella dell'art. 82 del rigettato testo di riforma costituzionale.

⁴⁹ Non bisogna poi dimenticare che il Senato, da un lato avrebbe potuto decidere di collaborare, mentre dall'altro potrebbe anche preferire di non prendere parte alla commissione bicamerale di inchiesta ritenendo i suoi obiettivi incongruenti con le sue competenze o politicamente poco opportuni.

6. *Riflessioni conclusive*

L'obiettivo di questo saggio è stato analizzare una particolare dimensione del sindacato ispettivo parlamentare, fornendo alcune indicazioni di carattere generale sulla storia dell'istituto delle commissioni di inchiesta e sui rapporti tra maggioranze e minoranze al loro interno, al fine di comprendere in che modo l'attuale stagione riformistica avrebbe potuto incidere su di essa. Parafrasando Livio Paladin, si potrebbe affermare che tra gli obiettivi del contributo è vi era quello di *capire da dove si viene, al fine di capire dove si sta andando*⁵⁰.

Da una pur sintetica osservazione del quadro proposto è emerso che le commissioni parlamentari, nel contesto italiano, non sono state uno strumento utilizzabile dai gruppi politici di minoranza. In generale, se i gruppi politici di minoranza hanno potuto proporre l'istituzione delle commissioni di inchiesta - solo dopo aver superato una soglia piuttosto alta di consensi -, queste sono state formate in base al criterio della proporzionalità tra i gruppi in assemblea, il che, a sua volta, ha portato alla riproduzione della maggioranza in seno alla commissione. In questo modo, le commissioni parlamentari di inchiesta sono state uno strumento "chiesto" dai gruppi di minoranza, ma "affidato" ai rappresentanti della maggioranza. Questa dinamica è stata comune alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Inoltre, sono rari i casi in cui le opposizioni hanno ottenuto la presidenza della commissione, dato di facile rilievo ma che non va sopravvalutato, soprattutto in considerazione della distribuzione favorevole alle formazioni governative dei seggi nelle commissioni. In sostanza, la storia che emerge dal presente contributo è quella di uno strumento di sindacato ispettivo al di fuori della disponibilità delle minoranze parlamentari⁵¹.

In considerazione delle riflessioni svolte sino a questo punto, una delle soluzioni praticabili per favorire la responsabilizzazione della maggioranza ed il coinvolgimento delle minoranze nei processi parlamentari sembra essere l'istituzionalizzazione della "presidenza di minoranza" nelle commissioni. Questa sembra essere di fatto l'unica ipotesi concretamente attuabile (e facilmente perseguibile) nel quadro politico assunto come prodotto delle riforme (elettorale e costituzionale) al centro dell'odierno dibattito, in quanto, come si è avuto modo di vedere, siamo ben lungi dalla

⁵⁰ Insegnamento che lo stesso Paladin forniva citando Maranini e la sua concezione di "intelligenza storica". L. PALADIN, *La questione del metodo nella storia costituzionale*, in *Saggi di Storia costituzionale* (a cura di S. BARTOLE), Bologna, il Mulino, 2008, 34.

⁵¹ A. PACE, *Commento all'art. 82*, cit., 311 al quale si rimanda anche per l'ampia letteratura pro e contro questa pozione.

possibilità di definire il sindacato ispettivo “di per sé” come una guarentigia per le minoranze parlamentari e per la loro (potenzialmente incisiva) funzione di controllo sul Governo⁵². In altri termini, l’attribuzione della presidenza di queste commissioni alle minoranze avrebbe potuto essere un primo passo per garantir loro un certo potere decisionale a fronte di un criterio organizzativo ancora favorevole alla maggioranza. E ove si riproponesse un dibattito sulla possibilità di approvare uno “Statuto delle opposizioni”, quest’aspetto dovrebbe rappresentare un nodo centrale delle proposte in tal senso⁵³. Comunque, questa possibilità dovrebbe confrontarsi con la disponibilità delle stesse minoranze ad assumere questo ruolo nei processi parlamentari, così come si dovrà aspettare l’esito delle prossime consultazioni elettorali per capire quale potrà essere il formato del nuovo sistema partitico oltre che la natura delle relazioni che sorgeranno tra i loro componenti⁵⁴. Come per altri istituti del diritto parlamentare, si auspica che la natura e l’uso delle commissioni parlamentari di inchiesta siano coinvolti in un processo di riforma che tenda a favorirne un uso non partigiano ma, al contrario, rivolto al maggior livello possibile di *accountability* del governo e della maggioranza, ma anche delle minoranze o delle opposizioni, nell’obiettivo di arrestare la marginalità delle assemblee elettive nel circuito rappresentativo e decisionale della forma di governo⁵⁵. Su tale prospettiva, ad ogni modo, ha inciso in materia radicale l’esito referendario; sarà il tempo a dirci se, un domani, avranno una certa influenza anche il combinato disposto tra le

⁵² Dibattito che non sembra essersi soffermato minimamente in materia di sindacato ispettivo in relazione al bicameralismo delineato dalla legge di revisione costituzionale, così come minore attenzione hanno avuto le nuove funzioni del Senato a fronte di un ampio approfondimento delle criticità sulla composizione della Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali.

⁵³ Vale la pena di ricordare come l’istituzionalizzazione della presidenza di minoranza delle commissioni di inchiesta fosse adombrata tra le guarentigie riconosciute alle opposizioni dal testo del progetto costituzionale approvato dalla cd. bicamerale D’Alema nel 1997 (proposta di novella dell’art. 83 Cost., “*Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia*”) ed esplicitamente affermata tra le stesse dal testo di legge costituzionale rigettato dal referendum confermativo del 2006 (art. 21, “*All’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione»*”). Sullo “Statuto delle Opposizioni” nel progetto di revisione costituzionale si consenta un rimando a A. ANTONUZZO, *Lo «statuto delle opposizioni» nella riforma costituzionale e le sue prospettive di attuazione, tra riforme dei regolamenti parlamentari e nuovi assetti istituzionali*, in *AmministrazioneInCammino.it*, 2016, 26 ss.

⁵⁴ Prospettive che sembrano scontare un particolare disinteressamento nel dibattito referendario, forse proprio in ragione della loro scarsa prevedibilità o complessa trattazione

⁵⁵ Per un approfondimento sul ruolo del parlamento italiano all’inizio del XXI secolo si veda L. VERZICHELLI, e C. DE MICHELI, *Il Parlamento*, Bologna, Il Mulino, 2004, In riferimento al possibile nuovo ruolo delle assemblee parlamentari si consenta un rimando a F. PACINI, *Dall’autorità della legge all’autorevolezza delle Assemblee*, in *Quad. cost.*, 1/2015, 9-32.

elezioni politiche e l'eventuale redazione dei nuovi regolamenti parlamentari, due passaggi che congiuntamente potrebbero determinare i futuri orientamenti in materia, tesi a elaborare soluzioni alternative a prescindere dal fallito percorso di revisione costituzionale.

ELENCO DELLE COMMISSIONI MONOCAMERALI D'INCHIESTA (a cura di Giuseppe Lauri)

LEGENDA GENERALE:

* = presidente della commissione nominato ALL'ESTERNO della stessa dal Presidente di Assemblea;

~ = presidente della commissione nominato ALL'INTERNO della stessa dal Presidente di Assemblea;

^ = presidente della commissione eletto ALL'INTERNO di essa.

LISTE:

AD: Alleanza Democratica; AL-A: Alleanza liberalpopolare-Autonomie; AL/Poss.: Alternativa Libera-Possibile; AN: Alleanza Nazionale; AN/MSI: Alleanza Nazionale/Movimento Sociale Italiano; AP: Area Popolare; Aut.: Autonomie; CCD: Centro Cristiano Democratico; CCD/CDU: Il Biancofiore (Centro Cristiano di Centro e Cristiani Democratici Uniti); CD: Centro Democratico; Com. It.: Comunisti Italiani; Cons. Rif.: Conservatori e Riformisti; DC: Democrazia Cristiana; DCAut-NPSI: Democrazia Cristiana per le Autonomie e Nuovo PSI; Dem. Sol./CD: Democrazia Solidale/Centro Democratico; DP: Democrazia Proletaria; FDI: Fratelli d'Italia; FEE: Federalisti Ecologisti Europei; FI: Forza Italia; FLI: Futuro e Libertà per l'Italia; GAL: Grandi Autonomie e Libertà; I dem.: I democratici; IdV: Italia dei Valori; Lega Lomb.: Lega Lombarda; LN: Lega Nord; Margh.: La Margherita; MAIE: Movimento Associativo Italiani all'Estero; Min. Ling.: Minoranze linguistiche; MPA: Movimento per l'Autonomia; MSI: Movimento Sociale Italiano; MSI/DN: Movimento Sociale Italiano/Destra Nazionale; MTL: Movimento Territorio Lombardo; M5S: Movimento 5 Stelle; NCD: Nuovo Centrodestra; NPSI: Nuovo PSI; PCI: Partito Comunista Italiano; PD: Partito Democratico; PDIUM: Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica; PDL: Il Popolo della Libertà; PDS: Partito Democratico della Sinistra; PI: Popolari per l'Italia; PID: I Popolari di Italia Domani; PLI: Partito Liberale Italiano; PNM: Partito Nazionale Monarchico; Pop. Dem.: Popolari Democratici; PPI: Partito Popolare Italiano; PR: Partito Radicale; PRI: Partito Repubblicano Italiano; Progr. Fed.: Progressisti-Federativo PSDI: Partito Socialista Democratico Italiano; PSI: Partito Socialista Italiano; PSIUP: Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria; RC: Rifondazione Comunista; RC/Progr.: Rifondazione Comunista/Progressisti; Rinn. It.: Rinnovamento Italiano; RnP: La Rosa nel Pugno; SC: Scelta Civica; SD: Sinistra Democratica; SDI: Socialisti Democratici Italiani; SEL: Sinistra Ecologia e Libertà; SI/SEL: Sinistra Italiana/Sinistra Ecologia e Libertà; Sin. Ind.: Sinistra Indipendente; SVP: Südtiroler Volkspartei; UDC: Unione dei Democratici Cristiani e di Centro; UDEUR: Unione dei Democratici per l'Europa; UV: Union Valdôtaine.

▪ CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA	COMMISSIONE	ATTO ISTITUTIVO	COLORE DEI PROPONENTI ¹	COLORE DEL PRESIDENTE	COMPOSIZIONE ²
I-II	Miseria in Italia	Del. XI Comm. Cam. 12/10/51; Del. Cam. 25/03/53 (proroga) ³	PSDI	PSDI ⁴	DC: 11 MSI: 1 PCI: 3 PLI: 1 PNM: 1 PSDI: 1 PSI: 2 Misto: 1 (eletto MSI)
I	Disoccupazione	Del. Cam. 04/12/51	PSDI	PSDI ⁴	DC: 11 PCI: 2 PLI: 1 PRI: 1 PSDI: 1 PSI: 4

¹ Indicato secondo l'ordine di comunicazione alla Presidenza in caso di più proposte e di apposizione/aggiunta della firma all'interno della stessa proposta.

² Si indica il numero dei componenti per gruppo parlamentare/partito, includendo anche presidenti, vice-presidenti e segretari. Salvo esplicita indicazione, i numeri si riferiscono all'insediamento della commissione.

³ La commissione, nella stessa composizione, continua l'attività tra le due legislature.

⁴ La commissione, nella stessa composizione, continua l'attività tra le due legislature.

					PSIUP: 1
III	Limiti alla concorrenza in campo economico (I)	Del. Cam. 19/04/'61	PSDI	PSDI, DC ⁵	DC: 10 MSI: 1 PCI: 3 PDIUM: 1 PLI: 1 PRI: 1 PSDI: 1 PSI: 3
IV	Limiti alla concorrenza in campo economico (II)	Del. Cam. 24/07/'62 (proroga)	DC-PSI-PCI	PSDI ⁶	DC: 10 MSI: 2 PCI: 6 PLI: 2 PSDI: 1 PSI: 4
IX	Lotta al terrorismo e stragi	Del. Cam. 16-23/10/'86	DC	DC ⁷	DC: 6 DP: 1 MSI/DN: 1 PCI: 4 PLI: 1 PR: 1 PRI: 1 PSDI: 1 PSI: 2 Sin. Ind.: 1 Misto: 1 (Liga Veneta)
IX	Fondi neri IRI	Del. Cam. 29/01/'87 ⁷	PR-PCI-Sin. Ind.-MSI/DN	8	
X	Condizione giovanile	Del. Cam. 01/06/'88	PCI-MSI/DN	PSI ⁸	DC: 10 FEE ⁹ : 1 (PR) MSI/DN: 1 PCI: 7 PLI: 1 PRI: 1 PSDI: 1 PSI: 4 Sin. Ind.: 1 Verdi: 2 Misto: 1 (UV)

⁵ Il 28 settembre 1962 l'on. Dosi sostituisce l'on. Tremelloni, nominato Ministro del Tesoro.

⁶ Il 29 gennaio 1964 l'on. Orlandi sostituisce l'on. Tremelloni, nominato Ministro delle Finanze.

⁷ Le Camere vengono sciolte prima della costituzione della commissione.

⁸ Le Camere vengono sciolte prima della costituzione della commissione.

⁹ Federalisti Europei, gruppo parlamentare formato dagli eletti della lista comune presentata da PSI, PSDI e PR in alcune circoscrizioni.

XII	Ciclo dei rifiuti	Del. Cam. 20/06/'95	LN-FI-CCD- AN/MSI-SVP- PDS/Progr. Fed.- PPI-Patto Segni- PSI/Progr. Fed.- RC/Progr.- Verdi/Progr. Fed.	Verdi/Progr. Fed.*	AN: 4 CCD: 2 FI: 4 LN: 3 PPI: 1 Progr. Fed.: ¹⁰ 8 (1 Verdi, 3 eletti PDS, 4 eletti PSI) RC/Progr.: 1 Misto: 2 (csx)
XII	ACNA di Cengio	Del. Cam. 20/06/'95	LN-FI-RC-CCD- PDS/Progr. Fed.	I dem.^	AN: 4 FI: 3 I dem.: 1 LN: 6 PPI: 2 Progr. Fed.: 7 (4 eletti PDS, 3 eletti AD) RC/Progr.: 2
XIII	Cermis	Del. Cam. 19/10/'99	Verdi/Ulivo-SDI- DS/Ulivo-Pop. Dem./Ulivo-I dem./Ulivo-LN-AN- RC	DS/Ulivo, UDEUR ¹¹	AN: 4 DS/Ulivo: 5 Com. It.: 1 I dem./Ulivo: 1 FI: 4 LN: 2 Pop. Dem./Ulivo: 2 Misto: 6 (1 Verdi, 1 Min.Ling., 1 SDI, 1 RC, 1 UDEUR, 1 CCD)
XIV	Caso Alpi-Hrovatin	Del. Cam. 31/07/'03	DS/Ulivo-UDC- Margh./Ulivo-RC- Com.It.-FI- Verdi/Ulivo-AN-LN	FI^	AN: 3 DS/Ulivo: 4 FI: 6 LN: 1 Margh./Ulivo: 2 RC: 1 UDC: 1 Misto: 2 (1 Verdi/Ulivo, 1 NPSI)
XV	Errori sanitari e disavanzo (I)	Del. Cam. 25/07/'07	FI-Margh./Ulivo- UDC-AN-LN-MPA- Verdi	FI^	AN: 2 Com. It.: 1 DCAut-NPSI: 1 FI: 3 IdV: 1 LN: 1 PD: 5 RC: 1 RnP: 1 SD: 1 UDC: 1

¹⁰ Progressisti-Federativo, gruppo parlamentare dei partiti di centrosinistra (eccetto Rifondazione Comunista).

¹¹ Il 19 gennaio 2000, l'on. Iacobellis sostituisce l'on. Olivieri, dimissionario.

					UDEUR: 1 Verdi: 1 Misto: 1 (MPA)
XVI	Errori sanitari e disavanzo (II) ¹²	Del. Cam. 5/11/08	PD-PDL-UDC-PR-IdV-LN	IdV^	FLI: 2 IdV: 1 LN: 2 PD: 5 PDL: 6 UDC: 2 Misto: 2 (1 cdx, 1 ex IdV)
XVI	Contraffazione e pirateria ¹³	Del. Cam. 13/07/10	LN-PD-IdV	LN^	FLI: 1 IdV: 1 LN: 2 PD: 7 PDL: 6 PID: 1 UDC: 1 Misto: 1 (cdx)
XVII	Contraffazione, pirateria, commercio abusivo	Del. Cam. 25/09/13	PD-PDL-LN	SC^	FI: 2 FDI: 1 LN: 1 M5S: 3 NCD-UDC (poi AP): 1 PD: 9 PI: 1 SC: 1 SEL: 1 Misto: 1 (MAIE)
XVII	Accoglienza migranti, CIE	Del. Cam. 17/11/14	SEL-CD-PD-SC	PD^	AP: 1 FI: 2 FDI: 1 LN: 1 M5S: 3 PD: 9 PI: 1 SC: 1 SEL: 1 Misto: 1 (PSI)
XVII	Uranio impoverito	Del. Cam. 30/06/15	SEL-M5S	PD^	AP: 1 FI: 2 FDI: 1 LN: 1 M5S: 2

¹² Dati riferiti alla fine dei lavori della commissione.

¹³ Dati riferiti alla fine dei lavori della commissione.

					PD: 9 PI: 1 SC: 1 SEL: 1 Misto: 1 (cdx)
XVII	Caso Scieri e nonnismo	Del. Cam. 04/11/'15	PD-FI-PI-SEL	PD^	AP: 1 Dem. Sol./CD: 1 FDI: 1 FI: 1 LN: 1 M5S: 3 Misto: 2 (1 AL/Poss., 1 Cons. Rif.) PD: 9 SC: 1 SI/SEL: 1
XVII	Sicurezza e degrado delle città e delle periferie	Del. Cam. 27/07/'16	AP-SI/SEL	(da eleggere)^	(da nominare)

▪ **SENATO DELLA REPUBBLICA**

LEGISLATURA	COMMISSIONE	ATTO ISTITUTIVO	COLORE DEI PROPONENTI ¹⁴	COLORE DEL PRESIDENTE	COMPOSIZIONE ¹⁵
IV	INPS ¹⁶	Del. Sen. 21/07/'66	Indipendente liberale-PCI-PSIUP-PLI-MSI	DC*	DC: 7 MSI: 1 PCI: 4 PLI: 1 PSDI: 1 PSI: 2 PSIUP: 1 Misto: 1 (UV)
X	Condizione dell'anziano	Del. Sen. 17/03/'88	PSI	DC*	DC: 10 FEE: 1 (PR) MSI/DN: 1 PCI: 6 PRI: 1 PSDI: 1 PSI: 3 Sin. Ind.: 1

¹⁴ Indicato secondo l'ordine di comunicazione alla Presidenza in caso di più proposte e di apposizione/aggiunta della firma all'interno della stessa proposta.

¹⁵ Si indica il numero dei componenti per gruppo parlamentare/partito, includendo anche presidenti, vice-presidenti e segretari. Salvo esplicita indicazione, i numeri si riferiscono all'insediamento della commissione.

¹⁶ Istituita nonostante il parere contrario del Governo, espresso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco. Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 21 luglio 1966 (pomeridiana), pagg. 25617-ss.

					Misto: 1 (Verdi)
X	Condizioni di lavoro nelle aziende	Del. Sen. 07/07/'88	PCI	PCI*	DC: 7 FEE: 1 (PSI) MSI/DN: 1 PCI: 6 PRI: 1 PSDI: 1 PSI: 2 Misto: 1 (Lega Lomb) Sin. Ind.: 1
X	Filiale BNL di Atlanta	Del. Sen. 19/02/'91	PDS-Sin. Ind.-RC	DC*	DC: 9 FEE: 1 (PR) MSI/DN: 1 PDS: 4 PRI: 1 PSDI: 1 PSI: 2 RC: 1 Misto: 1 (SVP)
XI	Finanziamenti BNL di Atlanta all'Iraq	Del. Sen. 17/11/'92	PDS-DC-PRI	DC (poi PPI)*	DC (poi PPI): 7 LN: 1 MSI/DN: 1 PRI: 1 PDS: 4 RC: 1 PSI: 3 Misto: 3 (1 La Rete, 1 PLI, 1 SVP)
XII	Caporalato	Del. Sen. 20/09/'94	RC/Progr.- Verdi/Progr. Fed.- PDS/Progr. Fed.	LN*	AN/MSI (poi AN): 3 CCD: 1 FI: 2 LN: 5 PDS/Progr. Fed.: 4 PPI: 2 PSI/Progr. Fed.: 1 RC/Progr.: 1 Sin. Dem.: 1 Verdi-La Rete/Progr. Fed: 1
XII	Strutture sanitarie	Del. Sen. 04/10/'94	AN/MSI- Verdi/Progr. Fed.- FI-PDS/Progr. Fed.-RC/Progr. Fed.-LN-PPI-Sin. Dem./Progr. Fed.- CCD-PSI/Progr. Fed.	AN/MSI (poi AN)~	AN/MSI (poi AN): 4 CCD: 1 FI: 2 LN: 4 PDS/Progr. Fed.: 4 PSI/Progr. Fed.: 1 RC/Progr. Fed.: 1 PPI: 2 Sin Dem.: 1

					Verdi-La Rete/Progr.Fed.: 1
XII	Rifiuti	Del. Sen. 12/10/'95	AN-CCD-FI-PPI- Ind. (ex LN)	17	AN: 3 CCD: 1 FI: 2 LN: 5 PDS/Progr. Fed.: 5 PPI: 1 PSI/Progr. Fed.: 1 RC/Progr. Fed.: 1 Sin Dem.: 1 Verdi-La Rete/Progr. Fed.: 1
XIII	SSN	Del. Sen. 03/04/'97	AN-FI-CDU-CCD- Sin Dem./Ulivo- Verdi/Ulivo-PPI- Rinn. It.-	FI~	AN: 2 CCD: 1 CDU: 1 DS/Ulivo: 6 FI: 4 LN: 1 PPI: 2 RC: 1 Verdi/Ulivo: 1 Misto 2: (1 Rinn. It., 1 I dem./Ulivo)
XIV	Efficienza SSN (I)	Del. Sen. 08/05/'02	Verdi/Ulivo- Margh./Ulivo- DS/Ulivo-AN	Verdi/Ulivo~	AN: 3 Aut.: 1 CCD/CDU (poi UDC): 2 DS/Ulivo: 4 FI: 5 LN: 1 Margh./Ulivo: 2 Verdi/Ulivo: 2 Misto: 1 (MTL ¹⁸)
XIV	Inquinamento fiume Sarno	Del. Sen. 02/04/'03	AN-LN-CCD/CDU- MTL ¹⁹ -SDI-FI	AN^	AN: 3 Aut.: 1 DS/Ulivo: 3 FI: 4 LN: 2 Margh./Ulivo: 2 UDC: 2 Verdi/Ulivo: 1 Misto: 2 (1 Ind. cdx, 1 RC)
XIV	Uranio impoverito (I)	Del. Sen. 17/11/'04	DS/Ulivo- Verdi/Ulivo	FI, LN ²⁰ ~	AN: 3 Aut.: 1

¹⁷ Non eletto per intervenuto scioglimento delle Camere.

¹⁸ Movimento Territorio Lombardo, formazione poi confluita in Forza Italia.

¹⁹ Vd. nota precedente.

²⁰ Il 21 marzo 2005 il sen. Franco sostituisce il sen. Salini, nominato Sottosegretario di Stato.

					DS/Ulivo: 4 FI: 5 LN: 1 Margh./Ulivo: 2 UDC: 2 Misto: 2 (1 Verdi, 1 RC)
XIV	Infortuni sul lavoro (I)	Del. Sen. 23/03/05	DS/Ulivo	AN*	AN: 4 DS/Ulivo: 4 FI: 5 LN: 1 Margh./Ulivo: 2 UDC: 2 Verdi/Ulivo: 1 Misto: 2 (1 RC, 1 Com. It.)
XV	Efficienza SSN (II)	Del. Sen. 19/07/06	FI-AN	FI~	AN: 1 Aut: 1 DCAut-Ind.-MPA: 1 FI: 6 LN: 2 RC: 2 UDC: 1 Ulivo: 6 Verdi-Com. It: 1
XV	Uranio impoverito (II)	Del. Sen. 11/10/06	RC-DS/Ulivo- Margh./Ulivo-Verdi- LN-Com. It.-IdV	RC^	AN: 3 Aut.: 1 DCAut-Ind.-MPA: 1 FI: 4 LN: 1 RC: 2 UDC: 1 Ulivo: 6 Verdi/Com.It: 1 Misto: 1 (IdV)
XV	Infortuni sul lavoro (II)	Del. Sen. 18/10/06	AN	AN*	AN: 3 Aut.: 1 DCAut-Ind.-MPA: 1 FI: 4 LN: 1 RC: 2 UDC: 1 Ulivo: 6 Verdi/Com.It:1 Misto: 1 (IdV)
XVI	Infortuni sul lavoro (III)	Del. Sen. 24/06/08	PDL-PD-LN	PDL*	IdV: 1 LN: 2 PD: 7

					PDL: 10 UDC-SVP-Aut: 1
XVI	Efficienza SSN (III)*	Del. Sen. 30/07/'08	PD-PDL	PD~	IdV: 1 LN: 1 PD: 8 PDL: 9 UDC-SVP-Aut: 1 Misto: 1 (ex IdV)
XVI	Uranio impoverito (III)	Del. Sen. 16/03/'10	PD-IdV	PDL~	IdV: 1 LN: 2 PD: 7 PDL: 9 UDC-SVP-Aut: 1 Misto: 1 (ex PD)
XVII	Intimidazioni agli amministratori locali	Del. Sen. 03/10/'13	PD-SEL-SC	PD^	Aut-PSI-MAIE: 1 FI: 4 GAL: 1 LN: 1 M5S: 2 NCD (poi AP): 2 PD: 6 SC: 2 Misto: 1 (SEL)
XVII	Infortuni sul lavoro (IV)	Del. Sen. 04/12/'13	PD-PDL	PD*	Aut-PSI-MAIE: 1 FI: 4 GAL: 1 LN: 1 M5S: 2 NCD (poi AP): 2 PD: 8 PI: 1 Misto: 1 (SEL)
XVII	Moby Prince	Del. Sen. 22/07/'15	SEL-PD-ex M5S- M5S	PD*	AL-A : 1 AP : 2 Aut-PSI-MAIE: 1 Cons. Rif.: 1 FI : 2 GAL: 1 (Verdi) LN : 1 M5S : 2 PD : 8 Misto : 2 (1 SEL, 1 ex M5S)

ELENCO DELLE COMMISSIONI BICAMERALI D'INCHIESTA

LEGENDA: Per le sigle dei gruppi parlamentari/partiti, si rimanda alla legenda relativa alle commissioni d'inchiesta monocamerali. Le sigle sono ordinate in ordine di firma del singolo atto istitutivo.

Dati riferiti all'insediamento della commissione

* = presidente della commissione nominato ALL'ESTERNO della stessa dal Presidente di Assemblea; ^ = presidente della commissione eletto ALL'INTERNO di essa dai suoi componenti.

Per ogni gruppo è indicata con C la quantità di deputati, con S quella di senatori. Per il gruppo Misto, la sigla dopo queste lettere indica la componente.

LEG.	COMMISSIONE	ATTO ISTITUTIVO	COLORE DEI PROPONENTI	COLORE DEL PRESIDENTE	COMPOSIZIONE ²¹
II	Condizione dei lavoratori in Italia	Del. Cam. 28/01/'55; Del. X comm. Sen. 03/03/'55	DC	DC*	DC: 14 (7 C, 7 S) Lib. Soc. Rep. ²² : 1 (S) Misto: 1 (S SVP) MSI/DN: 1 (C) PCI: 6 (3 C, 3 S) PLI: 1 (C) PSDI: 1 (C) PSI: 3 (1 C, 2 S) PNM: 2 (1 C, 1 S) PSIUP: 1 (C)
III	Anonima banchieri	L. 943/'58	PLI	Indipendente liberale*	DC: 14 (7 C, 7 S) Misto: 3 (1 S ind. lib., 1 S mon., 1 S PSDI) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 7 (4 C, 3 S) PLI: 1 (C) PSI: 4 (2 C, 2 S)
III	Aeroporto di Fiumicino	L. 325/'61	PCI	PLI*	DC: 14 (7 C, 7 S) Misto: 3 (1 C PRI, 1 S PLI, 1 S PSDI) MSI: 1 (S) PCI: 7 (4 C, 3 S) PDIUM: 1 (dep) PLI: 1 (C) PSI: 4 (2 C, 2 S)
III	Mafia in Sicilia (I)	L. 1720/'62 ²³	PSI	PSDI*	DC: 14 (7 C, 7 S) Misto: 2 (1 S mon., 1 S PLI) MSI/DN: 1 (C) PCI: 7 (4 C, 3 S) PSI: 5 (3 C, 2 S) PSDI: 1 (C)
IV	Mafia in Sicilia (II)	L. 1720/'62 ²⁴	idem	DC*	DC: 13 (6 C, 7 S)

²¹ Si indica il numero dei componenti per gruppo parlamentare/partito, includendo anche presidenti, vice-presidenti e segretari. Salvo esplicita indicazione, i numeri si riferiscono all'insediamento della commissione.

²² Gruppo formato al Senato da eletti di PRI, PLI e PSI.

²³ La Commissione venne nominata il 14 febbraio 1963, ma non tenne alcuna seduta per intervenuto scioglimento anticipato delle Camere il 18 febbraio.

²⁴ La Commissione continua i lavori di quella precedente secondo il mandato della stessa legge istitutiva.

					Misto: 1 (S ind. lib.) MSI/DN: 1 (C) PCI: 8 (4 C, 4 S) PLI: 2 (1 C, 1 S) PSDI: 2 (1 C, 1 S) PSI: 4 (2 C, 2 S)
IV	Disastro del Vajont	L. 370/64	PLI	DC*	DC: 13 (5 C, 8 S) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 8 (4 C, 4 S) PSDI: 2 (1 C, 1 S) PSI: 3 (2 S, 1 C) PSIUP: 1 (C) PLI: 2 (1 C, 1 S)
V	Mafia in Sicilia (III)	L. 1720/62 ²⁵		DC*	DC: 15 (8 C, 7 S) Misto: 1 (S SVP) MSI/DN: 1 (C) PCI: 8 (4 C, 4 S) PLI: 1 (C) PSDI: 1 (S) PSI: 4 (2 C, 2 S)
V	Eventi del giugno-luglio 1964 (Piano Solo)	L. 93/69	DC-PSDI-PRI	DC*	DC: 7 (4 C, 3 S) Misto: 1 (S PRI) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 3 (2 C, 1 S) PLI: 1 (C) PSI: 3 (2 S, 1 C) PSIUP: 1 (C) Sin. Ind.: 1 (S)
V	Criminalità in Sardegna	L. 755/69	DC-PCI-PSIUP	DC*	DC: 14 (7 C, 7 S) Misto: 1 (C eletto PCI) MSI/DN: 1 (C) PCI: 8 (4 C, 4 S) PLI: 1 (C) PSI: 4 (2 C, 2 S) PSIUP: 1 (S) Sin. Ind.: 1 (S)
VI	Mafia in Sicilia (IV)	L. 1720/62 ²⁶		DC*	DC: 14 (7 C, 7 S) Misto: 2 (1 C eletto PCI, 1 S PRI) MSI/DN: 3 (2 C, 1 S) PLI: 1 (C) PCI: 7 (3 C, 4 S) PSDI: 1 (S) PSI: 3 (1 C, 2 S)

²⁵ La Commissione continua i lavori di quella precedente secondo il mandato della stessa legge istitutiva.

²⁶ La Commissione continua i lavori di quella precedente secondo il mandato della stessa legge istitutiva.

VI	Mafia in Sicilia (V)	L. 1720/62 ²⁷		DC*	CD/DN: 1 (C) DC: 14 (7 C, 7 S) Misto: 2 (1 C eletto PCI, 1 S PRI) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PLI: 1 (C) PCI: 7 (3 C, 4 S) PSDI: 1 (S) PSI: 3 (1 C, 2 S)
VI	Giungla retributiva (I)	L. 625/75	PRI-DC-PCI-PSI- PSDI-PLI- Misto/Mov. Socialisti Autonomi	DC^	DC: 9 (4 C, 5 S) Misto: 1 (S PRI) MSI: 2 (1 C, 1 S) PLI: 1 (C) PCI: 4 (2 C, 2 S) PSDI: 1 (C) PSI: 3 (2 C, 1 S) Sin. Ind.: 1 (S)
VII	Giungla retributiva (II)	L. 642/76 (proroga)	DC	DC^	DC: 9 (5 C, 4 S) Misto: 1 (S PRI) MSI/DN: 1 (C) PCI: 8 (4 C, 4 S) PSDI: 1 (S) PSI: 2 (1 C, 1 S)
VII	ICMESA di Seveso	L. 357/77	MSI/DN-CD/DN- PCI-PSI-PDUP/DP- PSDI-PR	DC^	DC: 12 (6 C, 6 S) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 10 (5 C, 5 S) PRI: 1 (C) PSDI: 1 (S) PSI: 3 (2 C, 1 S)
VII	Commesse di armi (I)	L. 596/77	PSI-PCI-DC-PSDI- PLI-SI-PRI	DC^	DC: 13 (6 C, 7 S) Misto: 1 (C eletto PCI) MSI/DN: 2 (S) PCI: 8 (3 C, 5 S) PRI: 1 (C) PSDI: 1 (C) PSI: 4 (3 C, 1 S) Sin. Ind.: 1 (S)
VII	Ricostruzione nel Belice (I)	L. 96/78	DC-PCI-MSI/DN- CD/DN	PRI^	DC: 12 (5 C, 7 S) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 10 (5 C, 5 S) PRI: 1 (C) PSI: 3 (2 C, 1 S) PSDI: 1 (C) Sin. Ind.: 1 (S)

²⁷ La Commissione continua i lavori di quella precedente secondo il mandato della stessa legge istitutiva. Nella sesta legislatura si dovette procedere ad una nuova composizione (22 febbraio 1973) a seguito delle dimissioni di buona parte dei membri nominati all'inizio della legislatura (23 gennaio 1973).

VIII	Commesse di armi (II)	L. 865/80	PSI	PSDI [^]	DC: 16 (8 C, 8 S) Misto: 1 (S SVP) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 11 (5 C, 6 S) PDUP: 1 (C) PLI: 1 (C) PR: 1 (C) PRI: 1 (C) PSDI: 1 (S) PSI: 4 (2 C, 2 S) Sin. Ind.: 1 (S)
VIII	Commesse di armi (III)	L. 196/82 ²⁸	PSDI	idem	idem ²⁹
VIII	Caso Moro (I)	L. 597/79	PCI-DC	PRI*	DC: 16 (8 C, 8 S) Misto: 2 (1 C Sin. Ind., 1 S UV) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 10 (4 C, 6 S) PDUP: 1 (C) PLI: 1 (C) PR: 1 (C) PRI: 2 (C) PSDI: 1 (S) PSI: 4 (2 C, 2 S) Sin. Ind.: 1 (S)
VIII	Ricostruzione nel Belice (II)	L. 670/79 (proroga)	PRI-PSI-DC-PCI	DC [^]	DC: 13 (6 C, 7 S) Misto: 1 (S SVP) MSI/DN: 1 (C) PCI: 9 (5 C, 4 S) PRI: 1 (C) PSDI: 1 (C) PSI: 3 (S) Sin. Ind.: 1 (S)
VIII	Caso Moro (II) ³⁰	idem	idem	PSDI*	DC: 16 (8 C, 8 S) Misto: 2 (1 C Sin. Ind., 1 S UV) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 9 (4 C, 5 S) PDUP: 1 (C) PLI: 1 (C) PR: 1 (C) PRI: 2 (C) PSDI: 2 (S)

²⁸ La Commissione venne ricostituita in corso di legislatura, essendo scaduto il mandato della precedente, senza mutamenti nella composizione.

²⁹ Vd. nota precedente.

³⁰ Nuova composizione dovuta alle dimissioni dei membri della precedente. La Commissione proseguì le sue attività.

					PSI: 4 (2 C, 2 S) Sin. Ind.: 1 (S)
VIII	Caso Sindona	L. 204/80	PR-Sin. Ind.-PSDI- DC-PDUP-PLI-PSI- MSI/DN-PRI-PCI	PSI*	DC: 16 (8 C, 8 S) Misto: 1 (S SVP) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 10 (4 C, 6 S) PDUP: 1 (C) PLI: 1 (C) PR: 1 (C) PRI: 1 (C) PSDI: 1 (S) PSI: 5 (3 C, 2 S) Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S)
VIII	Loggia P2 (I)	L. 527/81	MSI/DN-DC-PCI- PSI-PSDI	DC*	DC: 17 (9 C, 8 S) Misto: 1 (S SVP) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 10 (3 C, 7 S) PDUP: 1 (C) PLI: 1 (C) PR: 1 (C) PRI: 1 (C) PSDI: 1 (S) PSI: 4 (2 C, 2 S) Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S)
IX	Loggia P2 (II)	L. 522/83 (proroga)	DC-PCI-PSI-PRI- PSDI-PLI-SI-PDUP	DC*	DC: 16 (8 C, 8 S) Misto: 1 (S PLI) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 11 (6 C, 5 S) PDUP: 1 (C) PR: 1 (C) PRI: 2 (1 C, 1 S) PSDI: 1 (C) PSI: 5 (2 C, 3 S) Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S)
X	Antimafia (I)	L. 94/88	PCI-Sin. Ind.-PLI- PSI-DC-Verdi-PSDI	PCI*	DC: 14 (7 C, 7 S) DP: 1 (C) FEE: 1 (sen.) Misto: 1 (S Verdi) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 11 (5 C, 6 S) PLI: 1 (C) PRI: 1 (S) PSDI: 1 (C) PSI: 5 (2 C, 3 S) Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S)

					Verdi: 1 (C)
X	Terrorismo e stragi (I)	L. 172/88	PCI	PRI*	DC: 14 (7 C, 7 S) DP: 1 (C) FEE: 2 (1 C, 1 S) Misto: 1 (S PSdAz) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 10 (5 C, 5 S) PLI: 1 (C) PRI: 2 (S) PSDI: 1 (C) PSI: 5 (2 C, 3 S) Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S)
X	Ricostruzione in Basilicata e Campania	L. 128/89	PSDI-DC-PRI-PLI-PSI	DC*	DC: 16 (8 C, 8 S) DP: 1 (C) FEE: 1 (S) Misto: 1 (S VdA) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) PCI: 10 (5 C, 5 S) PLI: 1 (C) PRI: 1 (C) PSDI: 1 (S) PSI: 4 (2 C, 2 S) Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S) Verdi: 1 (C)
XI	Antimafia (II)	L. 356/92	Governo-PDS ³¹	PDS*	DC: 14 (5 C, 9 S) FEE: 1 (C) La Rete: 1 (C) LN: 4 (2 C, 2 S) Misto: 2 (1 C PSdAz, 1 S ind. csx) MSI/DN: 1 (C) PDS: 10 (5 C, 5 S) PLI: 1 (C) PRI: 2 (1 C, 1 S) PSDI: 1 (C) PSI: 7 (4 C, 3 S) RC: 3 (1 C, 2 S) Verdi: 1 (C)
XI	Terrorismo e stragi (II)	L.499/92	PRI-SVP-LN-RC-MSI/DN-DC-Verdi-PSI-PDS-PLI-VdA	PRI*	DC: 13 (6 C, 7 S) FEE: 1 (C) La Rete: 1 (C) LN: 3 (1 C, 2 S) Misto: 1 (S PSDI) MSI/DN: 2 (1 C, 1 S)

³¹ L'istituzione della Commissione è prevista nella legge di conversione del d.l. 306/92 (cd. *decreto Scotti-Martelli*), varato d'urgenza dal Governo a seguito delle stragi di Capaci e Via d'Amelio. In tale legge di conversione confluì un ddl, avanzato dal PDS, sull'istituzione di una commissione di inchiesta sulla mafia e le altre organizzazioni similari, anche straniere.

					PDS: 7 (3 C, 4 S) PLI: 1 PRI: 2 (S) PSDI: 1 (C) PSI: 6 (3 C, 3 S) RC: 2 (S) Verdi: 1 (C)
XI	Cooperazione coi Paesi in via di sviluppo (I)	L. 46/94	La Rete-Verdi-PLI-PRI-PSI-DC-Fed. Eur.-UV-DC-RC-PDS-LN-MSI/DN	32	
XII	Antimafia (III)	L. 430/94	AN-FI-Progr. Fed.	FI*	AN/MSI: 8 (4 C, 4 S) CCD: 2 (1 C, 1 S) FI: 8 (5 C, 3 S) LN: 8 (4 C, 4 S) Misto: 3 (1 C csx, 1 S eletto LAL, 1 S csx) PPI: 4 (2 C, 2 S) Progr. Fed.: 12 (6 C, 6 S) PSI: 1 (S) RC/Progr.: 3 (2 C, 1 S) Verdi/La Rete: 1 (S)
XII	AIMA	L. 229/95	Progr. Fed.-LN	LN^	AN/MSI: 7 (4 C, 3 S) CCD: 2 (1 C, 1 S) FI: 5 (3 C, 2 S) LN: 6 (3 C, 3 S) Misto: 4 (3 C csx, 1 S SVP) PPI: 3 (1 C, 2 S) PSI: 1 (S) Progr. Fed.: 9 (4 C, 5 S) RC: 1 (C) Sin. Dem.: 1 (S) Verdi/La Rete: 1 (S)
XII	Cooperazione coi Paesi in via di sviluppo (II)	L. 465/95 (proroga)	FI-Progr. Fed.-RC-LN-PPI-Dem.	CCD^	AN/MSI: 4 (3 C, 1 S) CCD: 2 (1 C, 1 S) FI: 6 (3 C, 3 S) LN: 7 (4 C, 3 S) Misto: 3 (1 C csx, 1 S csx, 1 S SVP) PPI: 4 (3 C, 1 S) Progr. Fed.: 11 (6 D, 5 S) PSI: 1 (S) RC: 2 (1 C, 1 S) Verdi/La Rete: 1 (S)
XII	Terrorismo e stragi (III)	L. 538/95 (proroga)	Progr. Fed.-Sin. Dem.-LN-PPI-Sc.	Progr. Fed.*	AN/MSI: 6 (3 C, 3 S) CCD: 4 (C)

³² La commissione non si insediò per sopraggiunta fine anticipata della legislatura.

			Croc.-RC-SVP-AN-FI-Verdi/La Rete		<p>FI: 5 (3 C, 2 S) LN: 4 (1 C, 3 S) Misto: 4 (2 C csx, 1 S csx, 1 S LAL) PPI: 4 (2 C, 2 S) Progr. Fed.: 10 (4 C, 6 S) PSI: 1 (S) RC: 2 (1 C, 1 S) Verdi/La Rete: 1 (S)</p>
XIII	Antimafia (IV)	L. 509/96	LN-FI-Sin. Dem./Ulivo-RC	Rinn. It.^	<p>AN: 7 (4 C, 3 S) CCD/CDU: 3 (1 C, 2 S) DS/Ulivo: 15 (7 C, 8 S) FI: 9 (5 C, 4 S) LN: 4 (2 C, 2 S) Misto: 2 (1 C Verdi, 1 S csx) Pop.Dem./Ulivo: 3 (C) PPI: 2 (S) RC/Progr.: 2 (1 C, 1 S) Rinn. It.: 2 (1 C, 1 S) Verdi: 1 (S)</p>
XIII	Antimafia (V) ³³	idem	idem	SDI^	<p>AN: 6 (4 C, 2 S) CCD: 1 (S) Com. It.: 1 (C) DS/Ulivo: 14 (6 C, 8 S) FI: 8 (4 C, 4 S) I dem.: 2 (C) LN: 4 (2 C, 2 S) Misto: 6 (1 C CCD, 1 C RC, 1 C Rinn. It. 1 S I dem., 1 S RC, 1 S SDI) Pop.Dem./Ulivo: 2 (C) PPI: 2 (S) Rinn. It.: 1 (S) UDR: 2 (1 C, 1 S) Verdi/Ulivo: 1 (S)</p>
XIII	Terrorismo e stragi (IV)	L.646/96 (proroga)	Sin Dem./Ulivo-RC-Rinn. It.-Verdi/Ulivo-FI-LN-AN-CDU-PPI	Sin. Dem./Ulivo*	<p>AN: 5 (3 C, 2 S) CCD/CDU: 3 (1 D, 2 S) DS/Ulivo: 6 (5 C, 1 S) FI: 7 (4 C, 3 S) LN: 3 (2 C, 1 S) Misto: 2 (1 C Min. Ling., 1 S FT) Pop.Dem./Ulivo: 2 (C) PPI: 2 (S) RC: 2 (1 C, 1 S) Rinn. It.: 1 Sin. Dem./Ulivo: 3 (S) Verdi/Ulivo: 1 (S)</p>

³³ La legge istitutiva prevedeva il rinnovo della composizione dopo il primo biennio.

XIII	Ciclo dei rifiuti (I)	L. 97/97	AN-Verdi/Ulivo- DS/Ulivo-RC-FI	Verdi/Ulivo^	AN: 6 (4 C, 2 S) CCD/CDU: 3 (1 C, 2 S) DS/Ulivo: 7 (6 C, 1 S) FI: 6 (3 C, 3 S) LN: 3 (2 C, 1 S) Misto: 2 (1 C Verdi/Ulivo, 1 S eletto csx) Pop. Dem./Ulivo: 1 (C) PPI: 2 (S) RC: 2 (1 C, 1 S) Rinn. It.: 2 (1 C, 1 S) Sin. Dem./Ulivo: 5 (S) Verdi/Ulivo: 1 (S)
XIII	Federconsorzi	L. 33/98	LN-UDEUR-AN	UDR^	AN: 5 (2 C, 3 S) CCD: 1 (S) Com. It.: 1 (C) DS/Ulivo: 12 (6 C, 6 S) FI: 6 (3 C, 3 S) LN: 3 (2 C, 1 S) Misto: 4 (1 C SDI, 1 C Verdi/Ulivo, 1 S eletto csx, 1 S SVP) Pop. Dem./Ulivo: 2 (C) PPI: 2 (S) Rinn. It.: 1 (C) UDR: 2 (1 C, 1 S) Verdi/Ulivo: 1 (S)
XIV	Antimafia (VI)	L. 386/01	Verdi-PdCI-SDI, SVP-DS/Ulivo- RC- Margh./Ulivo- LN	FI^	AN: 7 (4 C, 3 S) Aut.: 1 (S) CCD/CDU: 4 (2 C, 2 S) DS/Ulivo: 10 (5 C, 5 S) FI: 14 (7 C, 7 S) LN: 2 (1 C, 1 S) Margh./Ulivo: 7 (4 C, 3 S) Misto: 3 (1 C SDI, 1 S RC, 1 S SDI) RC: 1 (C) Verdi/Ulivo: 1 (S)
XIV	Ciclo dei rifiuti (II)	L. 399/01	AN	FI^	AN: 6 (3 C, 3 S) Aut.: 1 (S) DS/Ulivo: 8 (4 C, 4 S) FI: 11 (6 C, 5 S) LN: 2 (1 C, 1 S) Margh./Ulivo: 5 (3 C, 2 S) Misto: 2 (1 C Verdi/Ulivo, 1 S NPSI) RC: 1 (C) UDC: 3 (1 C, 2 S) Verdi/Ulivo: 1 (S)
XIV	Mithrokin	L. 90/02	UDC/CCD/CDU-LN- FI	FI^	AN: 6 (3 C, 3 S) Aut.: 1 (S)

					DS/Ulivo: 8 (4 C, 4 S) FI: 11 (6 C, 5 S) LN: 2 (1 C, 1 S) Margh./Ulivo: 5 (3 C, 2 S) Misto: 2 (1 C Com. It., 1 S SDI) RC: 1 (C) UDC: 3 (1 C, 2 S) Verdi/Ulivo: 1 (S)
XIV	Telekom-Serbia	L. 99/02	AN-LN- UDC/CCD/CDU	AN^	AN: 6 (3 C, 3 S) Aut.: 1 (S) DS/Ulivo: 8 (4 C, 4 S) FI: 11 (6 C, 5 S) LN: 2 (1 C, 1 S) Margh./Ulivo: 5 (3 C, 2 S) Misto: 2 (1 C Min. Ling., 1 S SDI) RC: 1 (C) UDC: 3 (1 C, 2 S) Verdi/Ulivo: 1 (S)
XIV	Crimini nazifascisti	L. 107/03	DS/Ulivo	UDC^	AN: 5 (3 C, 2 S) Aut.: 1 (S) DS/Ulivo: 6 (3 C, 3 S) FI: 8 (4 C, 4 S) LN: 1 (S) Margh./Ulivo: 3 (2 C, 1 S) Misto: 3 (1 C RC, 1 C csx, 1 S Com. It.) UDC: 2 (1 C, 1 S) Verdi/Ulivo: 1 (S)
XV	Ciclo dei rifiuti (III)	L. 271/06	Margh./Ulivo	DS/Ulivo^	AN: 4 (2 C, 2 S) Aut.: 1 (S) Com. It.: 1 (C) DCAut-NPSI: DCAut-Ind.-MPA: 1 (S) FI: 8 (4 C, 4 S) IdV: 1 (C) LN: 1 (S) Misto: 1 (S IdV) RC: 1 (C) RnP: 1 (C) UDC: 2 (1 C, 1 S) UDEUR: 1 (C) Ulivo: 13 (6 C, 7 S) Verdi: 1 (C) Verdi-Com. It.: 1 (S)
XV	Antimafia (VII)	L. 277/06	Verdi-DS/Ulivo-RC- AN-UDC	RC^	AN: 6 (3 C, 3 S) Aut.: 1 (S) Com. It.: 1 (C)

					DCAut-Ind.-MPA: 1 (S) DCAut-NPSI: 1 (C) FI: 10 (6 C, 4 S) IdV: 1 (C) LN: 1 (S) Misto: 2 (1 C MpA, 1 S IdV) RC: 3 (1 C, 2 S) RnP: 1 (C) UDC: 3 (1 C, 2 S) UDEUR: 1 (C) Ulivo: 16 (8 C, 8 S) Verdi: 1 (C) Verdi-Com. It.: 1 (S)
XVI	Antimafia (VIII)	L. 132/08	PD-PDL-UDC-LN	PDL^	IdV: 2 (1 C, 1 S) LN: 5 (2 C, 3 S) MpA: 1 (C) PD: 18 (8 C, 10 S) PDL: 22 (12 C, 10 S) UDC: 2 (1 C, 1 S)
XVI	Ciclo dei rifiuti (IV)	L. 6/09	PDL-LN-PD-IdV, UDC	PDL^	IdV: 1 (S) LN: 3 (2 C, 1 S) PD: 8 (3 C, 5 S) PDL: 11 (5 C, 6 S) UDC: 1 (C)
XVII	Antimafia (IX)	L. 87/13	PD-M5S-PDL-SEL- UDC	PD^	Aut./PSI: 1 (S) FDI: 1 (C) GAL: 1 (C) LN: 2 (1 C, 1 S) Misto: 2 (1 C PSI/PLI, 1 S SEL) M5S: 8 (4 C, 4 S) PD: 20 (10 C, 10 S) PDL: 11 (5C, 6 S) SC: 3 (2 C, 1 S) SEL: 1 (C)
XVII	Ciclo dei rifiuti (V)	L. 1/14	PD-PDL-SEL	PD^	Aut./PSI: 1 (S) FDI: 1 (C) FI: 4 (2 C, 2 S) GAL: 1 (S) LN: 1 (S) Misto: 1 (S ex M5S) M5S: 4 (2 C, 2 S) NCD: 2 (1 C, 1 S) PD: 12 (6 C, 6 S) PI/CD: 1 (C) SC: 1 (C) SEL: 1 (C)

XVII	Nuova Caso Moro	L. 82/14	PD-FI/PDL-SC- SEL- UDC-FDI-LN- CD	PD^	Aut./PSI: 1 (S) FDI: 1 (C) FI: 8 (4 C, 4 S) GAL: 1 (S) LN: 2 (1 C, 1 S) Misto: 3 (1 C csx, 1 S ex M5S, 1 S SEL) M5S: 9 (5 C, 4 S) NCD: 4 (2 C, 2 S) PD: 24 (12 C, 12 S) PI: 2 (1 C, 1 S) SC: 2 (1 C, 1 S) SEL: 1 (C)
------	-----------------	----------	---	-----	---